



San Marino, 27 Maggio 2024/1723 d.F.R.  
Circ.prot.n.53134

# Raccolta delle principali circolari in materia di imposta generale sui redditi.

Sono qui riportate la principali circolari in vigore per gli anni per i quali è ancora possibile la compilazione o modifica (2021-2024) e per le imposte dirette in essere . La consultazione integrale delle circolari è sempre possibile nell'area download nell'applicativo IGR.

## Circolari relative alle novità in materia di compilazione delle dichiarazioni IGR

15/5/24	vers 1	2024	Prot.n. 48444/2024/DIRC. Modifiche in materia di esonero dalla dichiarazione dei redditi – D.L.89/2024
28/3/2024	vers 1	2023	28 marzo 2024 Prot. 32827/2024/DIRC - Informazioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi per l'anno fiscale 2023 e degli allegati obbligatori (articolo 94, comma 1, Legge n.166/2013 e successive modifiche e integrazioni). Aggiornamenti a seguito di nuove disposizioni fiscali.
17/5/23	vers 1	2022	Circolare Prot.49584/2023/DIRC - 17 maggio 2023 - Proroga straordinaria dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti ad essi connessi. Integrazione della Circolare 33464/2023/DIRC



30/3/23	vers 1	2022	Circolare Prot.33464/2023 30 marzo 2023 - Evoluzioni operative e indicazioni di compilazione della Dichiarazione dei Redditi a seguito della emanazione di nuove disposizioni fiscali. Allegati obbligatori alla Dichiarazione dei Redditi riferita al periodo d'imposta 2022 (articolo 94, comma 1, Legge n.166/2013 e successive modifiche e integrazioni).
24/3/22	vers 1	2021	CIRCOLARE Prot.28907/2022 24/03/2022 Evoluzioni operative e di compilazione a seguito di nuove disposizioni fiscali. Allegati obbligatori alla Dichiarazione dei Redditi riferita al periodo d'imposta 2021 (articolo 94, comma 1, Legge n.166/2013 e successive modifiche e integrazioni).
19/3/2014	vers 1	2014	CIRCOLARE Ufficio Tributario del 19/03/2014 prot. n. 30952/2014 - Spese relative a consulenze diagnostiche, terapie o prodotti mutuati ( art. 14 comma 1 lettera b)

### **Circolari relative ad interpretazioni rilevanti in sede di dichiarazioni DAPEF ed IRAFE**

24/06/2021	vers 1	Circolare Dip. Finanze e Bilancio n.4/2021 Prot. n.00069834/2021 Dichiarazione delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero e delle quote societarie ovunque detenute (DAPEF) – Decreto Delegato 13 novembre 2020 n.199.
09/12/2021	vers 1	Circolare Dip. Finanze e Bilancio n.5/2021 Prot. n.130982/2021 - Nuove disposizioni sulla dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie possedute all'estero (DAPEF) – Modifiche al Decreto Delegato 13 novembre 2020 n.199. Compilazione della dichiarazione DAPEF relativa al periodo d'imposta 2020.



24/03/2022	vers.1	CIRCOLARE Prot.28907/2022 24/03/2022 Evoluzioni operative e di compilazione a seguito di nuove disposizioni fiscali. Allegati obbligatori alla Dichiarazione dei Redditi riferita al periodo d'imposta 2021 (articolo 94, commal, Legge n.166/2013 e successive modifiche e integrazioni).
28/06/2022	vers 1	Circolare Prot. N.61702/2022 27 giugno 2022 - Applicazione dell'imposta IRAFE-ulteriori quesiti applicativi
21/09/2022	vers 1	Circolare n. 1/2022 21/07/2022 prot. 70365/2022 - Dipartimento Finanze e Bilancio - Compilazione della dichiarazione DAPEF relativa al periodo d'imposta 2021 (DD 29/2022 ratifica DD 96/2021)
30/03/2023	vers 1	Circolare Prot.33464/2023 30 marzo 2023 - Pag. 4 Punto 5 - Evoluzioni operative e indicazioni di compilazione della Dichiarazione dei Redditi a seguito della emanazione di nuove disposizioni fiscali. Allegati obbligatori alla Dichiarazione dei Redditi riferita al periodo d'imposta 2022 (articolo 94, comma 1, Legge n.166/2013 e successive modifiche e integrazioni).
17/5/2023		Circolare Prot.49584/2023/DIRC - 17 maggio 2023 Paragrafo n.3 - Proroga straordinaria dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti ad essi connessi. Integrazione della Circolare 33464/2023/DIRC
14/06/2023	vers 2	Istruzioni sulla corretta dichiarazione delle Disponibilità Finanziarie detenute all'estero da inserire nei righi 80, 85a, 85b, 85c
27/6/2022		Circolare Prot. N.61702/2022 27 giugno 2022 - Applicazione dell'imposta IRAFE-ulteriori quesiti applicativi

**Rendicontazione CbC in attuazione degli obblighi internazionali**

18/01/2021	vers 1	Circolare applicativa art. 5 c. 2 DD 68/2019. - Linee operative in materia di Rendicontazione paese per Paese
02/03/2021	vers 1	Disposizioni applicative per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari

**Circolari Esplicative in applicazione al DTA  
con la Repubblica Italiana**

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4

T +378 (0549) 885015 - F +378 (0549) 885 095 – [info.tributario@pa.sm](mailto:info.tributario@pa.sm)



(disponibili al seguente link:  
<https://www.finanze.sm/publ/FinanzeSM/Comunicazione/Circolari/CircolariSegreteria.html> )

20 maggio 2015
Circolare esplicativa n.11 - ambito di applicazione art. 23 della convenzione contro le doppie imposizioni - sottoscritta con la Repubblica Italiana "eliminazione della doppia imposizione (il credito d'imposta)"
05 aprile 2015
Circolare esplicativa n.10 - Ambito e Modalità di applicazione dell'art. 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta con la Repubblica Italiana [Scambio di Informazioni su Richiesta] - predisposizione tracciati Record per presentazione fatture acquisto e di cessione servizi UE ed EXTRA UE
02 settembre 2014
Circolare esplicativa n.8 - Ambito di applicazione dell'art. 5 della Convenzione contro le Doppie Imposizioni sottoscritta con la Repubblica Italiana [Stabile Organizzazione]
02 settembre 2014
Circolare esplicativa n.7 - Ambito di applicazione dell'art. 4 della Convenzione contro le Doppie Imposizioni sottoscritta con la Repubblica Italiana [RESIDENZA]
02 aprile 2014
Circolare esplicativa n.6 - Ambito di applicazione dell'art. 12 della Convenzione contro le Doppie Imposizioni sottoscritta con la Repubblica Italiana [Canoni]
02 aprile 2014
Circolare esplicativa n.5 - Applicazione art. 17 della Convenzione contro le Doppie Imposizioni sottoscritta con la Repubblica Italiana [Artisti e Sportivi]
20 marzo 2014
Circolare esplicativa n.4 - Ambito di applicazione dell'art. 10 della Convenzione contro le Doppie Imposizioni sottoscritta con la Repubblica Italiana [Dividendi]



07 febbraio 2014
Circolare esplicativa prot. n.14227/2014 - Applicazione art. 18, Paragrafi 1 e 3, della Convenzione contro le Doppie Imposizioni sottoscritta con la Repubblica Italiana [Pensioni]
28 gennaio 2014
Circolare esplicativa prot. n.9557/2014 - Applicazione art. 14 della Convenzione contro le Doppie Imposizioni sottoscritta con la Repubblica Italiana [Libera professione o altre attività indipendenti di carattere analogo]



## Allegato: IGR

Oggetto: **Modifiche in materia di esonero dalla dichiarazione dei redditi – D.L.89/2024**

**Circ. Prot.n. 48444/2024/DIRC**

“Si rende noto ai contribuenti interessati l’avvenuta pubblicazione del Decreto Legge n.89 del 3 maggio 2024, che con decorrenza dal periodo d’imposta 2023, modifica parzialmente l’art.84 della Legge n.166 del 16 dicembre 2013 in materia di “esonero della dichiarazione” dei redditi prevedendo quanto segue:

*“Non sono tenuti a presentare la dichiarazione:*

*a) i soggetti che, essendo comunque obbligati alla dichiarazione del reddito, **possiedano solo redditi esenti per un importo lordo complessivo non superiore a quello di cui alla pensione sociale nella misura prevista dall’articolo 45, primo comma della Legge 11 febbraio 1983 n. 15 e successive modifiche** ovvero redditi soggetti a ritenute a titolo d’imposta ai sensi della presente legge;*

*b) i titolari di reddito di lavoro dipendente erogati da un solo datore di lavoro o di sola pensione che non possiedano altri redditi diversi da quelli indicati al precedente punto a) a condizione che trasmetta all’Ufficio Tributario il certificato di cui al successivo articolo 85.*

*2. L’esonero non compete nelle ipotesi in cui a formare il reddito complessivo del contribuente concorrano i redditi a lui imputati, a norma dell’articolo 12, comma 3 della presente legge.”*

Pertanto per il periodo d’imposta 2023, i soggetti che, possiedano **solo redditi esenti per un importo complessivo inferiore ad € 7.536,23 (importo corrispondente alla pensione sociale di cui alla Legge suindicata per l’anno 2023)** e/o redditi soggetti a ritenute a titolo di imposta, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi Modello IGR-L.

Si precisa che, ai sensi del Decreto Delegato n.15 del 30 gennaio 2024, successivamente reiterato con Decreto Delegato n.86 del 18 aprile 2024, il medesimo importo di € 7.536,23 costituisce la soglia massima di redditi lordi propri per la determinazione dei carichi familiari, delle persone indicate alle lettere a), c),



d) ed e) di cui al comma 1 del medesimo Decreto, con eccezione per i soggetti diversamente abili. Per approfondimenti si rimanda al paragrafo 3.4 della circolare prot. 32827/2024/DIRC del 28 marzo 2024 adottata dall'Ufficio Tributario, disponibile in area download dell'applicativo IGR.

Si rammenta, ad ogni buon fine, che ai sensi dell'art.2, comma 19 della L.194/2023, la presentazione della dichiarazione dei redditi Modello IGR-L, è **prorogata per l'anno d'imposta 2023, al 31 luglio 2024.** “

### **Circ. Prot. 32827/2024/DIRC**

**Oggetto: Informazioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi per l'anno fiscale 2023 e degli allegati obbligatori (articolo 94, comma 1, Legge n.166/2013 e successive modifiche e integrazioni). Aggiornamenti a seguito di nuove disposizioni fiscali.**

#### **“1. DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER L'ANNO 2023.**

Si informano tutti i soggetti interessati che è operativo, sul portale della Pubblica Amministrazione [www.gov.sm](http://www.gov.sm) – servizi online – IGR Imposta Dirette – Patrimoniale, l'applicativo informatico per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023, Modelli IGR P e G, nonché le dichiarazioni degli Allegati per Imposta di Bollo (agenzia e pubblicità) e Imposta Complementare, e la dichiarazione dei sostituti d'imposta Modello IGR O.

I Modelli IGR L, M ed N e la dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie possedute all'estero (DAPEF), saranno disponibili a breve.

I termini di presentazione e pagamento per il **periodo d'imposta 2023** sono riassunti nella seguente tabella:

<b>Dichiarazioni</b>	<b>Termine di riferimento</b>
IGR G (a cura del datore di lavoro)	15 aprile 2024
Dichiarazioni dei redditi, Modelli IGR P e IGR L Modelli IGR M e N	31 luglio 2024
Dichiarazione del sostituto d'imposta di cui all'articolo 92 della Legge 18 dicembre 2013 n.166 e sue successive modifiche	31 luglio 2024



Allegati relativi a: a) servizi pubblicitari e di elaborazione dati, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all'articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche; b) servizi di agenzia, rappresentanza, di commercio e similari, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all'articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche; c) prestazioni di servizi assoggettati ad imposta complementare di cui all'articolo 48 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 e disposizioni applicative di cui al Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50.	31 luglio 2024
Dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all'estero (DAPEF) di cui al comma 2, dell'articolo 3 del Decreto Delegato 7 marzo 2022 n.29	2 ottobre 2024
Versamento dell'imposta per il riequilibrio delle attività finanziarie estere (IRAFE) di cui all'articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n.207	2 ottobre 2024

Si ricorda, che ai sensi dell'art.93, comma 2, della Legge n.166/2013, se la dichiarazione dei redditi è presentata entro 30 giorni dalla scadenza dei termini (ossia entro 30 giorni a decorrere dal 31 luglio 2024), la dichiarazione presentata è valida, ma si applica al contribuente la sanzione prevista dall'art.139, comma 1, lettera d) della L.166/2013. Oltre il predetto termine, la dichiarazione è nulla e, pertanto, non può essere fatta valere dal contribuente quale richiesta di rimborso del credito d'imposta in essa risultante, ma costituisce ugualmente titolo di riscossione per l'Amministrazione tributaria (art.93, comma 3, L.n.166/2013).

## **2. NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE PER LE PERSONE FISICHE e GIURIDICHE.**

### **2.1. Rivalutazione dei beni dell'impresa (art. 16 Legge n. 171/2022).**

Il comma 6, dell'articolo 16, della Legge n.171/2022, prevede che la relazione/perizia di rivalutazione dei beni dell'impresa debba essere obbligatoriamente allegata alla dichiarazione dei redditi 2023 negli appositi righi:

- n.105-107-110-111 del quadro H del modello IGR "L";
- Quadro C sez. 1 del Mod IGR P "rivalutazione dei beni dell'impresa".



## **2.2. Lavoro prestato da soci di società di capitali (art. 28 Legge n. 164/2022).**

Si precisa che, così come disciplinato dall'art 28 Legge 164/2022, nel caso di socio di società di capitali lavoratore con apposito contratto di collaborazione, il trattamento fiscale è il seguente:

- nel caso di socio lavoratore residente il reddito verrà indicato nel quadro G del Modello IGR L al rigo 11 “*Redditi occasionali, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa*”; - nel caso di socio lavoratore non residente il compenso è soggetto alla ritenuta del 20% di cui all'art.

102, Legge 166/2013; pertanto va indicato nel Modello IGR O, Quadro B, al rigo 140 “*Consulenze/prestazioni professionali art.102 c.1 Legge 166/2013*” e nel Modello IGR P, Quadro A, Sez. 1, rigo 120 “*Compensi lordi a terzi non residenti*”.

## **2.3. Società tra professionisti in forma di società di capitali (art. 11 Legge n. 222/2020 - modificato dall'art. 30 Legge n. 157/2022).**

I compensi che la società eroga ai soci liberi professionisti, ad esclusione dei dividendi, vengono assoggettati alle disposizioni dell'art. 27 della Legge 166/2013; pertanto vengono dichiarati nel Modello

IGR L quadro “E” al rigo 10 “*Compensi lordi, per attività professionali ed artistiche ad esclusione del rigo 11*”.

La Società tra professionisti presenta la dichiarazione dei redditi Modello IGR P indicando i compensi erogati ai soci liberi professionisti nel Quadro A, Sez. 1 rigo 110 “*Compensi lordi a terzi residenti*”. Nel caso di distribuzione di dividendi ai soci liberi professionisti, la società applica la ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 5% (art. 103, comma 6, Legge 166/2013) e provvede a compilare il quadro “E” del Modello IGR P.

Inoltre, la società è tenuta ad indicare la ritenuta applicata sui dividendi nel Modello IGR O, Quadro C, rigo 262 “*Dividendi da Soc. Sammarinesi Art.103 c.6 Legge 166/2013*”.

## **3. EVOLUZIONI OPERATIVE E DI COMPILAZIONE A SEGUITO DI NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE PREVISTE PER LE PERSONE FISICHE - MODELLO IGR L.**

### **3.1. Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari (art. 17 Legge n. 171/2022).**

Si rimanda alla circolare emessa dall'Ufficio scrivente in data 15 febbraio 2021, prot. n. 17968/2021/Dir ISPF/GG, ricordando che deve essere allegato l'apposito prospetto nel Quadro Q della dichiarazione dei redditi 2023, Modello IGR L.



### **3.2. Disposizioni fiscali riferite alla “Disciplina del commercio dell’oro e degli altri metalli preziosi da investimento” (art. 11 D.D. n. 134/2023).**

I redditi derivanti dalla “*cessione a titolo oneroso o realizzo di metalli preziosi da investimento*” di cui alla lettera *c bis*) comma 1, dell’art. 41 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, sono da indicare nel Modello IGR L, quadro G, al rigo 50 “*Ogni altro reddito prodotto (Art. 41 Legge n. 166/2013)*”.

### **3.3. Codice degli ESPORT (art. 24 Legge n. 80/2023).**

I compensi sino a €5.000,00 annui erogati da Team Esport a giocatori dilettanti, ed allenatori e tecnici, residenti, di cui all’articolo 24, commi 1 e 2 del “Codice degli Esport” sono esenti da imposta e devono essere indicati nel Modello IGR L, quadro N, al rigo 131 “*Compensi (ESPORT L. 80/2023 art.24 c. 2) fino a €5.000,00, giocatori dilettanti, allenatori e tecnici, residenti*”.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di obbligo dichiarativo di cui all’art. 84 L.166/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

I compensi di importo superiore a €5.000,00, ma inferiore ad €12.000,00 annui, erogati da Team Esport ai soggetti indicati nel paragrafo precedente, sono assoggettati ad imposta a tassazione separata con aliquota pari al 1,5% e devono essere indicati nel Modello IGR L, quadro H, al rigo 200 “*Compensi (ESPORT L.80/2023 art. 24 c.3) sup. a €5.000,00 fino a €12.000,00, giocatori dilettanti, allenatori e tecnici residenti*”.

I compensi riferiti al rapporto di prestazione Esportiva, sia di tipo professionistico che di tipo dilettantistico, di cui al D.D. 174/2023 devono essere dichiarati nel Modello IGR L, quadro G, riferito ai redditi diversi, anche quando regolati da contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

### **3.4. Modifiche alle esenzioni di cui all’art. 7 Legge n. 166/2013 (art. 14 Legge n. 171/2022).**

La modifica normativa, sopra richiamata, ha esteso le esenzioni riferite all’erogazione di indennità, premi, gettoni e simili anche agli atleti di interesse nazionale (AIN) che conseguono risultati agonistici di primario rilievo in giochi olimpici e/o campionati mondiali e/o competizioni di livello mondiale (Modello IGR L Quadro N rigo 131).



### **3.5. Tassazione delle prestazioni pensionistiche derivanti dalla Gestione Separata (art. 26 Legge n. 157/2022).**

All'atto del pensionamento, l'erogazione del valore capitale riferito alla gestione separata, è assoggettata a tassazione separata a titolo definitivo nella misura pari al 5%; pertanto è stato introdotto nel quadro H del Modello IGR L l'apposito rigo 155 "*Erogazione totale del valore capitale Gestione Separata L.157/2022 art.26*".

Si precisa che le somme erogate a titolo di rendita, non di capitale, sono assoggettate alle aliquote ordinarie, effettuato il cumulo con eventuali altre rendite previdenziali percepite.

### **3.4. Modifica delle disposizioni relative alle detrazioni soggettive previste dall'articolo 16 e dall'articolo 16 (del regime transitorio) di cui all'articolo 148, comma 8 della Legge n. 166 del 16 dicembre 2013 e successive modifiche.**

Si porta all'attenzione dei contribuenti l'adozione del D.D. n.15/2024 che apporta modifiche in materia di detrazioni soggettive con decorrenza dal periodo di imposta 2023.

La modifica interessa la soglia massima dei redditi lordi propri, a carico delle persone indicate alle lettere a), c), d) ed e) di cui al comma 1 del D.D. n. 15/2024, individuata per l'anno d'imposta 2023 nell'importo massimo di **€ 7.536,23**, vale a dire, all'importo corrispondente alla pensione sociale di cui all'art. 45, comma 1, della Legge n.15/1983 e successive modifiche, con eccezione per i soggetti diversamente abili.

Inoltre, si coglie l'occasione per porre evidenza circa le modifiche introdotte in relazione ai figli a carico, come sotto riportato:

“Ar. 16 (Detrazioni soggettive)

1. (omissis)
2. In riferimento alla lettera b) del comma 1 si considerano a carico:
  - a) i figli minori, compresi i figli naturali, i figli adottivi e gli affiliati;
  - b) i figli maggiori di età inabili al lavoro in modo permanente, quelli di età non superiore ai ventisei anni che frequentino corsi legali di studio, compresi i figli naturali, i figli adottivi, gli affiliati ed infine quelli inoccupati; questi ultimi devono essere regolarmente iscritti alle liste di avviamento al lavoro e non aver rifiutato offerte di lavoro compatibili con le mansioni previste dalla propria lista di appartenenza e devono altresì essere conviventi con il contribuente.
3. Le persone indicate alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 si considerano a carico se hanno redditi lordi propri per un ammontare non superiore a quello di cui alla pensione sociale nella misura prevista dall'articolo 45, primo comma della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche, se residenti. Il predetto limite non si applica in relazione a redditi percepiti da soggetti diversamente abili.



4. Le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono rapportate ai mesi dell'anno e non competono ai soggetti passivi non residenti.
5. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere utilizzate solo da uno dei genitori o, in alternativa, da entrambi nella misura del 50 per cento ciascuno. Qualora la detrazione usufruita dai genitori superi nel complesso il 100 per cento della stessa, la detrazione viene determinata nella misura del 50 per cento per ciascun genitore.  
(omissis)”

### **EVOLUZIONI OPERATIVE E DI COMPILAZIONE A SEGUITO DI NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE PER LE PERSONE GIURIDICHE - MODELLO IGR P.**

#### **4.1. Introduzione incentivo per le “Società Sammarinesi che effettuano trasporto marittimo di persone e cose o altre attività commerciali marittime” (art 1 D.D. n. 101/2023).**

E' stato istituito un regime agevolato per le nuove attività d'impresa, esercitate mediante società di capitali, operanti esclusivamente nel settore di cui alla Legge 2 agosto 2019 n. 120 e successive modifiche.

In materia fiscale è previsto, per i primi dieci periodi d'imposta, l'abbattimento pari all'80% dell'aliquota ordinaria IGR, con possibilità di posticipare la decorrenza del periodo di esenzione fiscale a partire dal terzo periodo d'imposta successivo, e non oltre, a quello di inizio della nuova attività. Al fine di poter usufruire di tale agevolazione fiscale, l'operatore avente diritto dovrà:

- nel Quadro B Sez. 5 dell'IGR P selezionare l'ID 55 “D.D. n. 101/2023 art. 1 incentivi alla nuove società operanti nel settore marittimo”;
- nel Quadro B Sez. 6 IGR P compilare il rigo 6 indicando l'imposta già abbattuta dell'80%.

Si precisa che, al fine di poter esercitare l'opzione di slittamento di inizio dell'incentivo fiscale, sarà sufficiente non compilare le sezioni sopra indicate.

Inoltre, l'articolo 1 del Decreto prevede al comma 1, lettera d) un credito di imposta IGR su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e sviluppo i cui criteri saranno definiti con regolamento del Congresso di Stato.

#### **4.2. Modifica del coefficiente di redditività per la determinazione del reddito imponibile del trust (art. 18 Legge n. 171/2022).**

Il comma 1 dell'articolo 5 della Legge 17 marzo 2005 n.38 è stato così modificato: “*Il reddito imponibile del trust è determinato applicando il coefficiente di redditività dell'80 per cento*”



*all'ammontare complessivo dei proventi e dei frutti, in denaro e natura, derivanti dai beni in trust, anche a titolo risarcitorio del mancato guadagno, realizzati e percepiti in ciascun periodo d'imposta. Nel predetto ammontare non sono computati i proventi e i frutti derivanti da immobili situati nel territorio della Repubblica di San Marino." Al fine di poter applicare tale coefficiente di redditività è stato modificato il rigo 70, Quadro B, Sez. 2, Modello IGR P "Abbattimento proventi e frutti dei beni in trust (20%) (art. 5 c.1 Legge 38/2005 e art 17 c.2 Legge 157/2019 e art. 18 c1 L 171/2022)".*

Si evidenzia, ad ogni buon fine, che è stato altresì modificato anche il disposto normativo di cui all'art. 6 Legge n. 38/2005, relativamente al credito di imposta per i redditi prodotti all'estero dal trust (art. 10 L. n. 132/2023), come segue: *"Le imposte assolute all'estero a titolo definitivo sui proventi e sui frutti realizzati e percepiti dal trustee per conto del trust sono detraibili, a norma della Legge n.166/2013 e successive modifiche, dalle imposte sul reddito dovute dal trust nel limite dell'80 per cento, oppure del 10 per cento, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 2, della presente legge"*.

#### **4.3. Legge 15 settembre 2023 n.132 Art. 15 - Modifica dell'articolo 9 del Decreto Delegato 25 aprile 2019 n.68.**

Si rammenta che, l'art. 4, comma 2, del D.D. 68/2019, prevede l'obbligo di comunicazione, da parte di qualsiasi entità residente nella Repubblica di San Marino ed appartenente ad un gruppo multinazionale, dell'identità e della residenza fiscale del gruppo stesso. Tale comunicazione viene effettuata in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta oggetto di rendicontazione indicando i dati al Quadro F, Sez. 1, del Modello IGR P.

L'art. 15 della Legge n. 132/2023 introduce la sanzione di € 1.000,00 in caso di mancata comunicazione di cui all'art. 4 Legge n. 68/2019 all'Ufficio Tributario entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di competenza.

#### **5. DAPEF (D.D. n.199/2020, D.D. n.29/2022 e Circolari applicative) E IRAFE (L. n.207/2021 art. 4 e L. n. 94/2022 art. 17).**

Si rimanda alle disposizioni riportate nelle circolari già emanate in precedenza di seguito elencate:

- circolare n.4/2021 prot. 69834/2021 emessa il 24 giugno 2021 dal Dipartimento Finanze e Bilancio;
- circolare n.5/2021 prot. 130982/2021 emessa il 9 dicembre 2021 dal Dipartimento Finanze e Bilancio;
- paragrafo n.6 della circolare prot. 28907/2022 emessa il 24 marzo 2022 dall'Ufficio Tributario;
- circolare n.1/2022 prot. 70365/2022 emessa il 21 luglio 2022 dal Dipartimento Finanze e Bilancio;



- paragrafo n.6 della circolare prot. 33464/2023 emessa il 30 marzo 2023 dall'Ufficio Tributario; -
- paragrafo n.3 della circolare prot. 49584/2023 emessa il 17 maggio 2023 dall'Ufficio Tributario; -
- Lettera circolare prot. N. 61702/2022 emessa il 27 giugno 2022 dall'Ufficio Tributario.

## **6. ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.**

In ottemperanza al disposto normativo richiamato in oggetto, con riferimento ai documenti in formato elettronico che devono necessariamente accompagnare la dichiarazione dei redditi (Modelli IGR L, M, N, P), si rinvia alle disposizioni già fornite con le circolari dell'Ufficio Tributario, Prot. n. 135846/2014 del 05 dicembre 2014, Prot. n. 34621/2016 del 30 marzo 2016, Prot. n. 37361/2018 del 30 marzo 2018, Prot.

n. 37742/2019 del 28 marzo 2019, Prot. n. 64701/2019 del 31 maggio 2019, Prot. n. 45684/2020 del 29 maggio 2020, Prot. n. 35260/2021 del 30 marzo 2021, Prot. N. 28907/2022/DIRC del 22 marzo 2022, Prot. 33464/2023/DIRC del 30 marzo 2023, con le integrazioni indicate nella presente circolare.

Si ricorda che, le circolari sopra richiamate, sono visionabili dal sito [www.gov.sm](http://www.gov.sm), accedendo ai servizi online della Pubblica Amministrazione, al servizio IGR - Imposte Dirette – Patrimoniale, selezionando l'area download.

## **7. ULTERIORI PRECISAZIONI E CHIARIMENTI**

**7.1. Circolare applicativa del 30 settembre 2022 prot. N. 92238/2022 in merito alla definizione di prestazioni di rilevanza artistica o culturale, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 102 della Legge 166/2013 e successive modifiche nel testo vigente (di cui all'ottavo comma dell'art. 148 della legge 166/2013).**

A chiarimento di quanto precedentemente indicato nella circolare richiamata, si precisa che la deroga al regime ordinario di tassazione previsto per le prestazioni aventi rilevanza artistica e culturale si applica alle prestazioni ovunque svolte per conto di un committente residente nel territorio della Repubblica di San Marino.

**7.2. Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi (Art. 83 Legge 166/2013).**

L'art. 83 comma 1 della Legge n. 166/2013 stabilisce: *“I soggetti passivi hanno l'obbligo di dichiarare annualmente i redditi prodotti, secondo le norme del presente Titolo, anche se da essi non consegue alcun debito d'imposta. I lavoratori autonomi, le imprese di persone fisiche e giuridiche e le stabili organizzazioni devono presentare la dichiarazione, anche se non abbiano prodotto alcun reddito.”*



L'Ufficio precisa che, sulla scorta di tale disposto normativo, le persone giuridiche sono tenute a presentare la dichiarazione dei redditi a far data dall'iscrizione nel registro delle società, poiché da tale momento la società acquisisce personalità giuridica. Tale adempimento è dovuto a prescindere dall'avvenuto rilascio della licenza. “

Circ. Prot.49584/2023/DIRC

**Oggetto: Proroga straordinaria dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti ad essi connessi. Integrazione della Circolare 33464/2023/DIRC**

“

**1. DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 2022. (OMISSIS)**

Si informa che il Decreto Legge n.81 del 10 maggio 2023 ha prorogato i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali 2022.

I nuovi termini di presentazione e pagamento per il **periodo d'imposta 2022** sono riassunti nella seguente tabella:

<b>Dichiarazioni</b>	<b>Termine di riferimento</b>
Dichiarazioni dei redditi, Modelli IGR P e IGR L Modelli IGR M e N	<b>31 luglio 2023</b>
Dichiarazione del sostituto d'imposta di cui all'articolo 92 della Legge 18 dicembre 2013 n.166 e sue successive modifiche	<b>31 luglio 2023</b>



Allegati relativi a: a) servizi pubblicitari e di elaborazione dati, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all'articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche; b) servizi di agenzia, rappresentanza, di commercio e similari, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all'articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche; c) prestazioni di servizi assoggettati ad imposta complementare di cui all'articolo 48 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 e disposizioni applicative di cui al Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50.	<b>31 luglio 2023</b>
Dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all'estero (DAPEF) di cui al comma 2, dell'articolo 3 del Decreto Delegato 7 marzo 2022 n.29	<b>2 ottobre 2023</b>
Versamento dell'imposta per il riequilibrio delle attività finanziarie estere (IRAFE) di cui all'articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n.207	<b>2 ottobre 2023</b>

Si ricorda che, ai sensi dell'art.93, comma 2, della Legge n.166/2013, se la dichiarazione dei redditi è presentata entro 30 giorni dalla scadenza dei termini (ossia entro 30 giorni a decorrere dal 31 luglio 2023), la dichiarazione presentata è valida ma si applica al contribuente la sanzione prevista dall'art.139, comma 1, lettera d) della L.166/2013. Oltre il predetto termine la dichiarazione è nulla e pertanto non può essere fatta valere dal contribuente quale richiesta di rimborso del credito d'imposta in essa risultante ma costituisce ugualmente titolo di riscossione per l'Amministrazione tributaria (art.93, comma 3, L.n.166/2013).

## **2. (OMISSIS)**

## **3. DAPEF (D.D. n.199/2020, D.D. n.29/2022 e Circolari applicative) E IRAFE (L. n.207/2021 art. 4 e L. n. 94/2022 art. 17). (OMISSIS)**

Circ. Prot.33464/2023/DIRC



Oggetto: **Evoluzioni operative e indicazioni di compilazione della Dichiarazione dei Redditi a seguito della emanazione di nuove disposizioni fiscali. Allegati obbligatori alla Dichiarazione dei Redditi riferita al periodo d'imposta 2022 (articolo 94, comma 1, Legge n.166/2013 e successive modifiche e integrazioni).**

“

## **1. DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 2022. (Omissis)**

## **2. NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE PER LE PERSONE FISICHE e GIURIDICHE.**

### **2.1 Modifiche Istituto dell'Art-Bonus.**

L'art. 1 della Legge n.167 del 16 dicembre 2022 ha modificato i commi 1 e 2 dell'art. 19 della Legge n. 223/2020 prevedendo, oltre alla piena deducibilità dell'importo in denaro erogato, un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate fino ad un massimo complessivo di €100.000,00 da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Ad ogni buon fine si ricorda che l'istituto dell'Art Bonus riguarda le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici, per il sostegno dell'Università degli Studi, degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, manutenzione dei teatri, sostegno alle istruzioni concertistiche, realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti; eventi culturali, patrocinati dalla Segreteria di Stato per la Cultura e con delibera del Congresso di Stato, su proposta della Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, dichiarati eventi di "rilevanza culturale"; iniziative editoriali, progetti audiovisivi e multimediali, patrocinati dalla Segreteria di Stato per la Cultura e con delibera del Congresso di Stato, su proposta della Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, dichiarati eventi di "rilevanza culturale"; campagne informative per la cittadinanza promosse dal Congresso di Stato nella forma di "pubblicità progresso" o "comunicazione sociale".

Per gli ulteriori aspetti tecnici di compilazione si rimanda alla circolare dello scorso anno Prot. N.28907/2022 del 24/03/2022.

### **2.2 Rivalutazione beni dell'impresa articolo 40 Legge n.207/2021.**



Il comma 6 dell'articolo 40 della Legge n.207/2021 prevede che la relazione/perizia di rivalutazione dei beni dell'impresa debba essere obbligatoriamente allegata alla dichiarazione dei redditi 2022 negli appositi righi:

- n.105-107-110-111 del quadro H del modello IGR "L";
- Quadro C sez. 1 del Mod IGR P "rivalutazione dei beni dell'impresa".

### **3. EVOLUZIONI OPERATIVE E DI COMPILAZIONE A SEGUITO DI NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE SOLO PER LE PERSONE FISICHE - MODELLO IGR L.**

#### **3.1 Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari articolo 41 Legge n.207/2021.**

Si rimanda alla circolare emessa dall'Ufficio scrivente in data 15 febbraio 2021 n.17968/2021/Dir ISPF/GG di protocollo, ricordando che deve essere allegato l'apposito prospetto alla dichiarazione dei redditi 2022 nel quadro Q del modello IGR "L".

#### **3.2 Riduzione del 50% del reddito dei fabbricati per accoglienza cittadini ucraini.**

A seguito dell'emissione del Decreto - Legge n.41 del 22 marzo 2022, al comma 6-bis dell'articolo 2, è stata prevista la riduzione del 50% del valore della rendita catastale dell'immobile concesso da privati cittadini per l'accoglienza dei cittadini ucraini, esclusivamente per il periodo nel quale è stato adibito per l'accoglienza e limitatamente al periodo di utilizzo. A tal fine nel quadro C del modello IGR L è stato creato un apposito campo ("flag").

#### **3.3 Contributi per previdenza integrativa volontaria FONDISS.**

Con Decreto Delegato n.90 del 21 giugno 2022, al comma 2 dell'articolo 6, è stata introdotta un'ulteriore passività deducibile per i contributi della previdenza integrativa volontaria FONDISS non superiore a €.2.500,00 annui per ciascun iscritto. Nel quadro L del modello IGR L è stato quindi suddiviso il rigo 12, come di seguito indicato: - 12a riferito a FONDISS e ad altri Enti Previdenziali esteri (Empam, Enpaf, ecc.), per un tetto massimo di €.4.000,00;

- 12b prodotti di previdenza integrativa volontaria autorizzati dall'Ufficio scrivente a Società e intermediari con sede a San Marino, per un tetto massimo di €. 4.000,00 (su questo rigo verrà introdotto l'allegato obbligatorio);
- 12c riferito solo a FONDISS, per un tetto massimo di €. 2.500,00.

Si precisa che la somma degli importi relativi ai rigi 12a e 12b può essere dedotta per un tetto massimo di €.4.000,00.



#### **4. PRECISAZIONI PER LE PERSONE GIURIDICHE.**

- a) Dettaglio righe di costo Quadro A Sezione 2 IGR “P” 2022: nel Quadro A sezione 2, è stato aggiunto il Rigo 101 “Plusvalenze da rateizzare” da utilizzare in caso plusvalenze per le quali l’operatore ha scelto di suddividere l’importo in più esercizi in ottemperanza dell’art. 55, comma 4 della Legge 166/2013.
- b) Il credito d’imposta per gli affitti passivi relativo al solo periodo d’imposta 2020, di cui all’articolo 8 del D.L. n.91/2020, può essere utilizzato anche nel 2022; si ricorda che il costo dell’intero canone passivo, per i giorni/mesi che hanno determinato il credito, è indeducibile e non solo il 60% del canone corrispondente al credito d’imposta; pertanto l’intero canone deve essere indicato tra le variazioni fiscali in aumento al rigo 54 del Quadro B Sezione 2 della dichiarazione IGR P 2020, se non già fatto. Nel caso in cui sia necessario effettuare una rettifica dell’IGRP 2020 l’operatore è tenuto a contattare preventivamente l’Ufficio Tributario, il quale provvederà all’abilitazione della rettifica e della relativa convalida.

#### **5. DAPEF (D.D. n.199/2020, D.D. n.29/2022 e Circolari applicative) E IRAFE (L. n.207/2021 art. 4 e L. n. 94/2022 art. 17).**

A seguito di espressa richiesta ricevuta da altre U.O. della P.A., per una corretta determinazione della Bilancia dei Pagamenti, la Dapef, a partire dal periodo d’imposta 2022, è stata implementata dei seguenti righe, al fine di fornire maggiori dettagli sulla tipologia degli investimenti detenuti all’estero, specificatamente:

- Rigo 60a “Azioni o quote di società estere non quotate pari o superiore al 10% di quota di possesso”;
- Rigo 60b “Azioni o quote di società estere non quotate inferiori al 10% di quota di possesso”;
- Rigo 70 “valute estere (in banconote o monete), finanziamento soci, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato”;
- Rigo 80a “Attività patrimoniali non finanziarie, polizze infortuni/malattia, fondi pensionistici obbligatori”;
- Rigo 80b “Contratti di assicurazione sulla vita e a capitalizzazione e previdenza integrativa volontaria”;
- Rigo 85a “Azioni quotate, altri strumenti finanziari di capitale quotati, quote di fondi comuni di investimento”;
- Rigo 85b “Titoli di debito”;
- Rigo 85c “Altri strumenti finanziari”.
- 

Si ricorda che il rimpatrio delle attività finanziarie detenute all’estero, ai fini dell’esenzione dell’IRAFE, è stato previsto solo per il periodo d’imposta 2021. Pertanto nella Dapef è stato eliminato il relativo campo (“Flag”).



## **6. ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.**

In ottemperanza al disposto normativo richiamato in oggetto, con riferimento ai documenti in formato elettronico che devono necessariamente accompagnare la dichiarazione dei redditi (Modelli IGR L, M, N, P), si rinvia alle disposizioni già fornite con le circolari dell'Ufficio Tributario, Prot. n. 135846/2014 del 05 dicembre 2014, Prot. n. 34621/2016 del 30 marzo 2016, Prot. n. 37361/2018 del 30 marzo 2018, Prot. n.

37742/2019 del 28 marzo 2019, Prot. n. 64701/2019 del 31 maggio 2019, Prot. n. 45684/2020 del 29 maggio 2020, Prot. n. 35260/2021 del 30 marzo 2021, Prot. N. 28907/2022/DIRC del 22 marzo 2022 con le integrazioni indicate nella presente circolare.

Nel modello IGR L, al quadro L, punto c), viene richiesto l'allegato obbligatorio per il rigo 12b. La documentazione da allegare è la polizza/contratto di diritto sammarinese, contenenti le condizioni fissate dalla legge per considerarsi previdenza integrativa o la polizza di diritto estero e le condizioni integrative disposte dalla normativa in vigore sottoscritta fra l'Agenzia Assicurativa/la Banca con sede a San Marino e il cliente/contribuente, unitamente al pagamento del premio del periodo d'imposta di riferimento.

Nel quadro N del modello IGR L vengono introdotti gli allegati obbligatori riferiti ai rigi dei redditi assoggettati a tassazione esclusiva nell'altro Stato contraente (rigi dal n. 180 al n. 188), a seguito di espressa indicazione nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni dei redditi siglate ed entrate in vigore fra San Marino e gli Stati esteri. Gli allegati obbligatori previsti sono: la dichiarazione dei redditi estera, la trasmissione della stessa all'Autorità fiscale estera competente e l'eventuale quietanza di pagamento delle imposte estere pagate. “

Oggetto: **Evoluzioni operative e di compilazione a seguito di nuove disposizioni fiscali. Allegati obbligatori alla Dichiarazione dei Redditi riferita al periodo d'imposta 2021 (articolo 94, comma 1, Legge n.166/2013 e successive modifiche e integrazioni).**

“

- 1. DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 2021. (OMISSIS)**
  
- 2. NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE PER LE PERSONE GIURIDICHE - MODELLO IGR “P”.**

### **2.1 Credito d'imposta Art-Bonus.**

L'art. 19 della Legge n. 223/2020 ha introdotto un credito d'imposta pari al 65%, delle erogazioni liberali a sostegno della cultura, per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici, per il sostegno dell'Università, degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, nazionali, di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione “dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali” e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività artistiche e nello spettacolo, oltre alla piena deducibilità dell'importo erogato.

Il credito è riconosciuto

- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 15% del reddito imponibile, - ai soggetti titolari di reddito nel limite del 10 per mille dei ricavi annui.

L'importo della liberalità deve essere imputato nel nuovo rigo 251 nel Quadro A Sezione 1.

Il credito d'imposta deve essere utilizzato in dichiarazione dei redditi in tre anni e in tre quote di pari importo inserendo l'importo **al rigo 13/16 del Quadro B Sezione 6 con allegato obbligatorio.**

### **2.2 Credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature per acque destinate ad uso potabile.**

Con l'articolo 14 del D.D. n. 83 del 30/4/2021, ratificato con D.D. n. 116 del 25/6/2021, è stato aggiunto l'articolo 35-bis al DD n. 51/2017, che ha introdotto una detrazione d'imposta per *l'acquisto di una sola apparecchiatura destinata ai sistemi di osmosi, filtrazione,*

*affinaggio, mineralizzazione, raffreddamento, ionizzazione o addizionato [addizionamento] con anidride carbonica.*

L'abbattimento d'imposta è riconosciuto a tutti gli operatori economici, cooperative, associazioni no profit ed è pari al 70% delle spese sostenute; le spese riconosciute al fine del calcolo dell'incentivo sono di un importo massimo di €3.000,00 e la detrazione è da suddividere in cinque annualità di uguale importo per periodo d'imposta. A titolo esemplificativo, nel caso di acquisto di una apparecchiatura per un importo di €4.000,00, l'importo massimo detraibile è di €420,00 annui per 5 periodi d'imposta (spesa massima riconosciuta i fini dell'incentivo  $€3.000,00 \times 70\% = €2.100,00 / 5 = €420,00$  per periodo).

Per il suddetto costo non è stato previsto un apposito rigo nel Quadro A Sezione 1 in quanto, se l'acquisto è di importo superiore ai €500,00, vi è l'obbligo dell'ammortamento.

Al fine dell'utilizzo dell'abbattimento d'imposta è stata prevista la compilazione di una tabella collegata al **rigo 7/4 del Quadro B Sezione 6, con allegato obbligatorio**. Nella tabella deve essere riportato l'anno di acquisto dell'apparecchiatura, l'importo totale dell'acquisto e l'importo detraibile; quest'ultimo deve essere indicato anche nei 4 periodi d'imposta successivi al fine dell'utilizzo.

Al suddetto rigo deve essere allegata la documentazione richiesta nel decreto sopra indicato e cioè scheda tecnica del prodotto acquistato, fattura e documentazione attestante le spese sostenute.

### **2.3 Dettaglio righe di costo Quadro A Sezione 1 IGR "P" 2021.**

Al fine di avere un maggior dettaglio di alcune voci di costo, nel Quadro A sezione 1, sono stati aggiunti alcuni righe e per altri è stato precisato "a soggetti residenti". I nuovi righe aggiunti e quelli con la precisazione in relazione alla provenienza del costo sono:

- **Rigo 160:** già esistente, deve essere utilizzato per interessi passivi deducibili pagati a soggetti residenti;
- **Rigo 161:** interessi passivi deducibili pagati a soggetti non residenti;
- **Rigo 275:** canoni di noleggio di beni mobili (incluse le autovetture) pagati a soggetti residenti;
- **Rigo 276:** canoni di noleggio di beni mobili (incluse le autovetture) pagati a soggetti non residenti;
- **Rigo 281:** già esistente, deve essere utilizzato per i canoni leasing quota-maxi-canone beni mobili pagati a soggetti residenti;
- **Rigo 282:** canoni leasing quota-maxi-canone beni mobili pagati a soggetti non residenti;
- **Rigo 330:** già esistente, deve essere utilizzato per le quote di ammortamento dei beni diversi dai beni immobili;
- **Rigo 331:** quote di ammortamento beni immobili.

### **2.4 Precisazioni.**

- a) Ricordiamo alle società che sono disponibili nella Sezione DOWNLOAD dei servizi TRIB e IGR del sito della Pubblica Amministrazione ([www.gov.sm](http://www.gov.sm), pagina

“Servizi on line”, sezione “Area Tributaria e Operatori Economici”) gli schemi XSD per i programmatori, utili per la corretta creazione dei files XML per la semplificazione nella compilazione Quadri A1, A2 del Mod. IGR P e Quadro A dell’Allegato Bollo Servizi Pubblicitari/Elaborazione dati.

- b) Il credito d’imposta per gli affitti passivi relativo al solo periodo d’imposta 2020, di cui all’articolo 8 del D.L. n.91/2020, può essere utilizzato anche nel 2021 e/o nel 2022; si ricorda che il costo dell’intero canone passivo per i giorni/mesi che hanno determinato il credito è indeducibile e non solo il 60% corrispondente al credito d’imposta; pertanto tale costo deve essere portato in variazione fiscale in aumento al rigo 54 del Quadro B Sezione 2 della dichiarazione IGR P 2020, se non già fatto.
- c) Si ricorda che il credito d’imposta per l’acquisto di apparecchiature e dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro nel solo periodo d’imposta 2020, introdotto con l’articolo 20 bis del Decreto Legge n. 91/2020, così come modificato dall’articolo 63, comma 3, della Legge n.223/2020, è indeducibile e deve essere portato in variazione fiscale in aumento del reddito imponibile dell’anno 2020 al rigo 55 del Quadro B Sezione 2 della dichiarazione IGR P 2020, anche se utilizzato nel 2021.

### **3. EVOLUZIONI OPERATIVE E DI COMPILAZIONE A SEGUITO DI NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE PER LE PERSONE FISICHE - MODELLO IGR L.**

#### **3.1 Credito d’imposta Art-Bonus.**

L’art. 19 della Legge n. 223/2020 ha introdotto un credito d’imposta pari al 65%, delle erogazioni liberali a sostegno della cultura, per interventi di manutenzione, protezione e restauro beni culturali pubblici, per il sostegno dell’Università, degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, nazionali, di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione “dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali” e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività artistiche e nello spettacolo, oltre alla piena deducibilità dell’importo erogato.

Il credito è riconosciuto

- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 15% del reddito imponibile, - ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui.

L’importo della liberalità deve essere imputato per le **persone fisiche nel rigo 10c** del quadro L, punto C, del modello IGR “L” ; per i titolari del **reddito d’impresa nel nuovo rigo 212 del Quadro F**.

Il credito d'imposta deve essere utilizzato in dichiarazione dei redditi in tre quote di pari importo inserendo la quota annuale **al rigo 190 del quadro P del modello IGR "L" per le persone fisiche e al rigo 195 del quadro P del modello IGR "L" per i soggetti titolari di reddito d'impresa.**

### **3.2 Credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature per acque destinate ad uso potabile.**

Con l'articolo 14 del D.D. n. 83 del 30/4/2021, ratificato con D.D. n. 116 del 25/6/2021, è stato aggiunto l'articolo 35-bis al DD n. 51/2017, che ha introdotto una detrazione d'imposta *per l'acquisto di una sola apparecchiatura destinata sistemi di osmosi, filtrazione, affinaggio, mineralizzazione, raffreddamento, ionizzazione o addizionato [addizionamento] con anidride carbonica.*

L'abbattimento d'imposta riconosciuto è pari al 70% delle spese sostenute fino ad una spesa massima complessiva di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per le persone fisiche non esercenti attività economiche ed euro 3.000,00 (tremila/00) per tutti gli operatori economici, cooperative, associazioni anche no profit da suddividere in cinque annualità di pari importo per periodo d'imposta.

A titolo esemplificativo, nel caso di acquisto di una apparecchiatura per un importo di €4.000,00, l'importo massimo detraibile è il seguente:

- per una persona fisica l'importo massimo detraibile è €210,00 annui per 5 periodi d'imposta (spesa massima riconosciuta ai fini dell'incentivo € 1.500,00X70%=€ 1.050,00/5=€210,00)
- per un operatore economico è €420,00 annui per 5 periodi d'imposta (spesa massima riconosciuta i fini dell'incentivo €3.000,00X70%=€2.100,00/5=€420,00).

Per il suddetto costo non sono stati previsti appositi righe nel quadro "E" e nel quadro "F" del modello IGR "L" in quanto, se l'acquisto è di importo superiore ai €500,00, vi è l'obbligo dell'ammortamento.

Al fine dell'utilizzo dell'abbattimento d'imposta sono stati previsti nel **quadro P** del modello IGR "L" i **righe 45 e 46, rispettivamente per le persone fisiche e per gli operatori economici, con allegato obbligatorio.** Nella tabella deve essere riportato l'anno di acquisto dell'apparecchiatura, l'importo totale dell'acquisto e l'importo detraibile; quest'ultimo deve essere indicato anche nei 4 periodi d'imposta successivi al fine dell'utilizzo.

Ai suddetti righe deve essere allegata la documentazione richiesta nel decreto sopra indicato, vale a dire: scheda tecnica del prodotto acquistato, fattura e documentazione attestante le spese sostenute.

### **3.3 Dettaglio righe di costo Quadri E ed F a partire dall'IGR "L" 2021.**

Al fine di avere un maggior dettaglio di alcune voci di costo, nei quadri E ed F del modello IGR “L”, sono stati aggiunti alcuni righi e per altri è stato precisato “a soggetti residenti”.

I nuovi righi aggiunti e quelli dove è stata inserita la precisazione in relazione alla provenienza del costo sono:

**Quadro E:**

- **rigo 113a:** Canoni di leasing su beni mobili pagati a soggetti esteri;
- **rigo 131a:** Quote di ammortamento dei beni immobili;
- **rigo 135:** Noleggi di attrezzature industriali, commerciali, incluse le autovetture, pagati a soggetti residenti;
- **rigo 135a:** Noleggi di attrezzature industriali, commerciali, incluse le autovetture, pagati a soggetti non residenti.

**Quadro F:**

- **rigo 233a:** Canoni di leasing su beni mobili pagati a soggetti esteri;
- **rigo 234a:** Noleggi di attrezzature industriali, commerciali, incluse le autovetture, pagati a soggetti residenti;
- **rigo 234b:** Noleggi di attrezzature industriali, commerciali, incluse le autovetture, pagati a soggetti non residenti;
- **rigo 250a:** Quote di ammortamento dei beni immobili;
- **rigo 285a:** Interessi passivi deducibili pagati a Banche e/o a società finanziarie residenti (Impresa maggiore/opzione);
- **rigo 285b:** Interessi passivi deducibili pagati a Banche e/o a società finanziarie non residenti (Impresa maggiore/opzione);
- **rigo 285c:** Interessi passivi INDEDUCIBILI pagati a Banche e/o a società finanziarie residenti (Impresa maggiore/opzione);
- **rigo 285d:** Interessi passivi INDEDUCIBILI pagati a Banche e/o a società finanziarie non residenti (Impresa maggiore/opzione);

**3.4 Rivalutazione beni dell'impresa articolo 74 Legge n.223/2020.**

Il comma 6 dell'articolo 74 della Legge n.223/2020 prevede che la relazione/perizia di rivalutazione dei beni dell'impresa debba essere obbligatoriamente allegata alla dichiarazione dei redditi 2021 negli appositi righi n.105-107-110-111 del quadro H del modello IGR “L”.

**3.5 Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari articolo 75 Legge n.223/2020.**

Si rimanda alla circolare emessa dall'Ufficio scrivente in data 15 febbraio 2021 n.17968/2021/Dir ISPF/GG di protocollo, ove è indicato il prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi 2021 nel quadro Q del modello IGR "L".

### **3.6 Residenza atipica soggetta a regime fiscale agevolato.**

L'articolo 16-ter della Legge n.118/2010, così come introdotto dall'articolo 69 della Legge n.223/2020, prevede un regime fiscale speciale sui redditi esteri percepiti dalle persone fisiche che hanno ottenuto la residenza atipica: l'imposta sostitutiva dell'I.G.R. dovuta è pari al 7% sul "netto frontiera", quindi sul reddito al netto delle imposte eventualmente pagate nel paese di produzione dei redditi esteri.

Tale imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione entro la data del versamento del saldo dell'I.G.R. nell'importo minimo di €. 10.000,00 e con un massimo di €. 100.000,00.

Il regime fiscale agevolato è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d'imposta di validità o in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti, mentre la revoca o la decadenza precludono l'esercizio di una nuova richiesta di residenza atipica.

Al fine del pagamento dell'imposta sostitutiva sono stati aggiunti nel quadro H del modello IGR "L" i seguenti righi:

- rigo 160: redditi da capitale art. 16 ter L. 118/2010, art. 69 D.D. 223/2020 (7%) PF con Residenza atipica;
- rigo 165 redditi da terreni art. 16 ter L. 118/2010, art. 69 D.D. 223/2020 (7%) PF con Residenza atipica;
- rigo 170 redditi da fabbricati art. 16 ter L. 118/2010, art. 69 D.D. 223/2020 (7%) PF con Residenza atipica;
- rigo 175 redditi da lavoro dipendente art. 16 ter L. 118/2010, art. 69 D.D. 223/2020 (7%) PF con Residenza atipica;
- rigo 180 redditi da pensione art. 16 ter L. 118/2010, art. 69 D.D. 223/2020 (7%) PF con Residenza atipica;
- 185 redditi da lavoro autonomo art. 16 ter L. 118/2010, art. 69 D.D. 223/2020 (7%) PF con Residenza atipica;
- 190 redditi d'impresa art. 16 ter L. 118/2010, art. 69 D.D. 223/2020 (7%) PF con Residenza atipica; - 195 redditi diversi art. 16 ter L. 118/2010, art. 69 D.D. 223/2020 (7%) PF con Residenza atipica.

### **3.7 Residenza atipica pensionati.**

L'articolo 16-quater della Legge n.118/2010, così come introdotto dall'articolo 70 della Legge n.223/2020 e dall'articolo 3-ter del D.L. n.110/2021, prevede sui redditi esteri da pensione percepiti dalle persone fisiche che hanno ottenuto la residenza "atipica pensionati" un'imposta sostitutiva dell'I.G.R. dovuta pari al 6%. Ciò vale sia nel caso esista tra il paese di origine e San Marino un trattato contro le doppie imposizioni, sia nel caso in cui il paese d'origine operi una ritenuta alla fonte. Se poi il pensionato che gode di "residenza atipica pensionati" ha ricoperto il ruolo di Dirigente o Funzionario di un Organismo Internazionale e ha un reddito annuale dimostrabile non inferiore a 100.000,00 euro lordi annui, l'imposta sostitutiva dell'I.G.R. suindicata è pari al 3%.

Tale imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione entro la data del versamento del saldo dell'I.G.R.

Il regime fiscale agevolato è concesso per un periodo di 10 anni consecutivi ed è rinnovabile. In caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti, mentre la revoca o la decadenza precludono l'esercizio di una nuova richiesta di residenza atipica.

Al fine del pagamento dell'imposta sostitutiva sono stati aggiunti nel quadro H del modello IGR "L" i seguenti righi:

- 181 redditi da pensione art. 16 quater L. 118/2010, art. 70 c. 2 D.D. 223/2020 (6%) PF con Residenza atipica;
- 182 redditi da pensione art. 16 quater L. 118/2010, art. 70 c. 2 bis D.D. 223/2020 (3%) PF con Residenza atipica.

### **4. ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.**

In ottemperanza al disposto normativo richiamato in oggetto, con riferimento ai documenti in formato elettronico che devono necessariamente accompagnare la dichiarazione dei redditi (Modelli IGR L, M, N, P) relativa al periodo d'imposta 2021, si rinvia alle disposizioni già fornite con le circolari dell'Ufficio Tributario, Prot. n. 34621/2016 del 30 marzo 2016, Prot. n. 37361/2018 del 30 marzo 2018, Prot. n. 37742/2019 del 28 marzo 2019, Prot. n. 64701/2019 del 31 maggio 2019, Prot. n. 45684/2020 del 29 maggio 2020, Prot. n. 35260/2021 del 30/3/2021, con le integrazioni indicate nella presente circolare.

### **5. DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA 2021.**

A seguito della modifica normativa di cui all'articolo 9 della Legge n.183/2021, si modificano e aggiungono i seguenti righi del modello IGR "O":

- **Rigo 180, quadro B:** prestazioni di rilevanza artistica o culturale al 7% fino al 2/11/2021 (data pagamento fattura);
- **Rigo 181, quadro B:** prestazioni di rilevanza artistica o culturale o da prestazioni professionali di servizi aeroportuali o navali art.9 L.183/2021 al 3% a far data dal 3/11/2021 (data pagamento fattura).
- **Rigo 325, quadro C:** Imposta sostitutiva strumenti finanziari (2%).

**6. NUOVE DISPOSIZIONI SULLA DICHIARAZIONE DELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI, FINANZIARIE E QUOTE SOCIETARIE POSSEDUTE ALL'ESTERO (D.A.P.E.F.) DI CUI AL D.D. N. 29/2022 E ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA PER IL RIEQUILIBRIO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE ESTERE – I.R.A.F.E. DI CUI ALLA LEGGE N. 207/2021.**

Il Decreto Delegato n.29/2022 prevede delle modifiche al D.D. n.199/2020. Si rimanda a quanto disposto dalla precedente Circolare n.5/2021 emessa dal Dipartimento Finanze e Bilancio del 9 dicembre 2021 n.130982/2021 di protocollo.

In relazione all'IRAFE, si evidenzia quanto segue:

- I soggetti obbligati sono le persone fisiche residenti a San Marino da 5 anni continuativi e non assoggettati a regimi speciali sui redditi esteri;
- L'imposta dello 0,20% è dovuta sulle attività finanziarie detenute all'estero, direttamente o indirettamente anche per interposta persona, rilevate al 31/12 di ogni anno solare, sul valore di mercato (in mancanza dal valore nominale o di rimborso) dei titoli o strumenti o prodotti finanziari e sulle somme di denaro depositati sui conti o libretti di risparmio, solo se d'importo complessivamente è superiore a 20.000,00 euro. Qualora le attività finanziarie estere sopradescritte, detenute al 31/12/2021, vengano rimpatriate entro la data di scadenza della presentazione della DAPEF del periodo d'imposta 2021, l'IRAFE non è dovuta;
- L'omesso versamento, anche parziale, dell'imposta comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative determinate da 1 a 3 volte l'imposta dovuta;
- Il ritardato versamento, anche parziale, dell'imposta comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative determinate come segue:
  - entro i 30 giorni di ritardo: 5% sulla parte d'imposta versata tardivamente;
  - oltre i 30 giorni di ritardo: 15% sulla parte d'imposta versata tardivamente;
- **Il soggetto passivo deve autoliquidare l'imposta nella dichiarazione DAPEF e se ricorre il caso allegare alla stessa dichiarazione, la documentazione attestante il rimpatrio delle somme escluse dalla base imponibile.**

Nella DAPEF sono stati aggiunti i seguenti righi ai fini della riscossione dell'IRAFE:

- Rigo 75: Somme di denaro depositate su conti e libretti di risparmio, non rimpatriate; - Rigo 85: Strumenti finanziari non rimpatriati.

Si comunica infine che l'applicativo genererà un apposito cedolino di versamento dell'IRAFE al momento della convalida della DAPEF.

La dichiarazione dei redditi modello IGR "L" per le residenze atipiche e la DAPEF saranno rilasciati sul Portale della Pubblica Amministrazione nei prossimi giorni. “

#### **Circ. Prot. n. 30952/2014**

Oggetto: spese relative a consulenze diagnostiche, terapie o prodotti non mutuati (art.14 comma 1 lettera b) della Legge 166/2013 ). Con la presente si comunicano le tipologie di consulenze diagnostiche ,terapie o prodotti non mutuati , che possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi a partire dall'anno 2014 dai soggetti fiscalmente residenti in territorio. Con l'entrata in vigore della recente riforma fiscale sono deducibili le spese sostenute per consulenze diagnostiche, terapie o prodotti non mutuati, in territorio e fuori territorio, per un importo massimo di C 2.500,00. Per consulenze diagnostiche e terapie si intendono tutte le prestazioni diagnostiche, cliniche, laboratoristiche , strumentali e terapeutiche purchè non rientranti fra le cure estetiche. Esse, per essere deducibili, devono riferirsi ad una delle seguenti specialità:

1. medicina convenzionale
2. agopuntura
3. fitoterapia
4. medicina Ayurvedica
5. medicina antroposofica
6. medicina omeopatica
7. omotossicologia
8. medicina tradizionale cinese
9. osteopatia
10. chiropratica.

Tutti i professionisti che prestano le consulenze e prescrivono le terapie devono essere in possesso dei titoli e delle autorizzazioni previste dalle Leggi vigenti. Le spese dovranno essere documentate da fattura o documento equivalente (vedi art .3 comma 1 del D. D.11/2014) che dovrà riportare in maniera chiara il nominativo del professionista e l'esatta descrizione della terapia prestata.

Per i casi dubbi l'Ufficio tributario si riserva di consultare l'Authority Sanitaria per la valutazione delle prestazioni per cui si richiede la deducibilità.

Sono inoltre deducibili , sempre nell'ambito del limite predetto di (2.500,00 , le spese sostenute per l'acquisto di prodotti. Per "prodotti" si intendono i farmaci presenti nel prontuario farmaceutico nazionale italiano, i rimedi presenti nel prontuario dei rimedi omeopatici, gli integratori alimentari utilizzati a fini terapeutici e le sostanze naturali che rientrano nella categoria dei farmaci. Essi devono essere descritti sul documento di spesa in modo intellegibile. Di conseguenza non sono deducibili le

spese relative a parafarmaci, materiale di medicazione, pastiglie, detergenti, cosmetici, preparati emollienti e balsamici.

Si evidenzia che le spese sopra elencate non vanno confuse con quelle per protesi dentarie e sanitarie (occhiali, protesi acustiche ecc.) e per cure ortodontiche ed odontoiatriche ,deducibili per un importo massimo di C 1.600,00 per il contribuente ed ogni suo familiare a carico (art.14 comma 1 lettera c) Allegato A n.15 della Legge 166/2013) . Anche tali spese dovranno essere documentate da fattura o da documento equivalente (ex art.3 comma 1 del D. D.11/2014) che dovrà riportare in maniera chiara il nominativo del professionista e l'esatta descrizione della terapia prestata.

## **ALLEGATO : DAPEF /IRAFE**

**Circolare n.4/2021 Prot. n.00069834/2021**

Oggetto: Dichiarazione delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero e delle quote societarie ovunque detenute (DAPEF) – Decreto Delegato 13 novembre 2020 n.199.

“

Con la presente Circolare si forniscono le seguenti istruzioni per la presentazione e relativa compilazione della Dichiarazione delle Attività Patrimoniali e Finanziarie (DAPEF), prevista dal Decreto Delegato 13 novembre 2020 n.199.

Si richiama l'attenzione dei contribuenti che la presente Dichiarazione delle attività patrimoniali e finanziarie costituisce autonoma dichiarazione fiscale, distinta e separata dalla dichiarazione dei redditi.

### **1. COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

A partire dal giorno 28 giugno 2021 il programma per la compilazione e la trasmissione telematica della Dichiarazione in oggetto (DAPEF) è operativo e disponibile per gli utenti sul portale della Pubblica Amministrazione, [www.gov.sm](http://www.gov.sm) – servizi online.

Dopo l'accesso è necessario richiedere l'abilitazione al servizio: IGR Imposta Dirette – Patrimoniale, sezione Imposte Dirette, Dichiarazione DAPEF.

Il termine di presentazione della DAPEF per il solo periodo d'imposta 2020 è stato prorogato al 30 settembre 2021, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 12 del Decreto Delegato 26 marzo 2021 n.60, anziché il 30 giugno 2021.

La compilazione della dichiarazione può essere effettuata dai soggetti che dispongono delle necessarie abilitazioni (compilanti professionali) in quanto iscritti negli appositi albi professionali, dalle associazioni sindacali e dalle associazioni di categoria. Inoltre gli utenti privati possono richiedere il profilo come utente generico per poter compilare la propria dichiarazione ed un numero limitato di dichiarazioni per altri soggetti (massimo 10).

Nel caso in cui si compili la dichiarazione per altri soggetti è necessario farsi rilasciare dagli stessi apposita delega, il cui modello può essere scaricato dal sito, accedendo al servizio IGR Imposte Dirette – Patrimoniale – sezione “Download”. La predetta delega deve essere inserita nell'apposita sezione “Deleghe” presente nella pagina Home del Portale della Pubblica Amministrazione nel sito [www.gov.sm](http://www.gov.sm) – “Servizi online”.

In sede di compilazione della DAPEF, al fine di agevolare l'inserimento dei dati, sarà possibile pre-caricare i dati del Quadro “M” della dichiarazione dei redditi presentata relativa al periodo d'imposta 2019 e le quote direttamente detenute dal soggetto

dichiarante in società di diritto sammarinese con pre - caricamento dei dati dal Registro delle Società.

## **2. SOGGETTI OBBLIGATI**

Le persone fisiche, anche per le operazioni eventualmente compiute in relazione all'attività d'impresa o professionale, le associazioni giuridicamente riconosciute e le fondazioni, residenti fiscalmente nella Repubblica di San Marino, sono tenute a presentare la Dichiarazione delle Attività Patrimoniali e Finanziarie (DAPEF) entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3 del Decreto Delegato n.199/2020 (30 giugno di ciascun anno). Per il periodo d'imposta 2020 il predetto termine è stato prorogato al 30 settembre 2021.

Sono inoltre obbligati i soggetti fiscalmente residenti che hanno la disponibilità di fatto di somme non proprie dei soli soggetti fiscalmente residenti in base a mandato fiduciario ed i trust residenti. In tale ipotesi, si deve selezionare l'apposito riquadro nel frontespizio della DAPEF.

La semplice delega ad operare su conti correnti o a negoziare titoli/valori/attività finanziarie non comporta l'obbligo di dichiarazione.

## **3. AMBITO OGGETTIVO**

Oggetto della DAPEF sono tutte le attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero e le quote societarie ovunque detenute, direttamente e indirettamente, anche per interposta persona.

Le "disponibilità" in trattazione vanno indicate in dichiarazione indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione.

Devono essere indicate le attività patrimoniali e finanziarie detenute dal contribuente al 31/12 di ogni anno a partire dal periodo d'imposta 2020.

Secondo quanto previsto al comma 1 dell'articolo 6 del Decreto Delegato n.199/2020, il contribuente deve indicare le disponibilità dei seguenti beni:

- a) aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni, fuori del territorio dello Stato;
- b) azioni o quote di società sia residenti che estere;
- c) somme di denaro, oggetti preziosi ed opere d'arte, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e strumenti finanziari detenuti all'estero, di importo o valore complessivamente superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00).

Dai beni indicati alla superiore lettera a), vengono esclusi i beni mobili ed immobili iscritti nei Pubblici Registri della Repubblica di San Marino, mentre sono inclusi i beni detenuti fuori del territorio dello Stato anche in locazione finanziaria.

Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 del Decreto Delegato n.199/2020, devono essere indicate le azioni o quote di società ovunque detenute, anche a San Marino,

a titolo di proprietà o di usufrutto (sia di società estere che di società sammarinesi). A tal riguardo si evidenzia che per facilitare la compilazione, tramite l'applicativo, saranno pre-caricati i dati dal Quadro M della dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d'imposta 2019 (ove presente ovviamente) ed altresì saranno pre-caricate dal Registro delle Società le quote detenute direttamente dai dichiaranti in società di diritto sammarinese, ma è obbligo e responsabilità del contribuente accertarsi della completezza e correttezza dei dati ed informazioni pre – caricate.

Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del Decreto Delegato n.199/2020 devono essere indicate le somme di denaro, gli oggetti preziosi e le opere d'arte, i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e gli strumenti finanziari detenuti all'estero (questi così come definiti dall'allegato 2 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e s.m.), la cui somma raggiunga un importo complessivamente superiore a € 10.000,00.

Se le attività finanziarie o patrimoniali sono cointestate, l'obbligo di dichiarazione è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all'intero valore delle attività e con l'indicazione della percentuale di possesso/proprietà.

E' obbligatoria l'indicazione delle polizze assicurative stipulate con Compagnie Estere, seppure tramite agente residente.

Le azioni di società quotate in mercati regolamentati detenute per il tramite di Intermediari finanziari sammarinesi non devono essere indicate nella dichiarazione in trattazione.

Altresì non vanno dichiarati ed indicati i finanziamenti soci.

Il valore delle disponibilità patrimoniali e finanziarie sopra elencate, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 6 del Decreto Delegato n.199/2020, è individuato così come di seguito indicato:

- il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al 31/12 di ogni anno, nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero. Nel caso in cui le attività finanziarie abbiano una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato tale valore.

A tal fine, per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione al 31/12 di ogni anno. Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione, si deve assumere la quotazione rilevata nel giorno utile antecedente più prossimo.

Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso. Qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, il valore da indicare è il valore nominale. Nell'ipotesi in cui manchino sia il valore nominale sia il valore di rimborso, il valore da dichiarare è il valore di acquisto dei titoli;

- per le polizze assicurative sulla vita e a capitalizzazione e per la previdenza integrativa il valore da indicare è il valore di rimborso/riscatto al 31/12 di ciascun anno;

- per gli oggetti preziosi, le opere d'arte e i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato il valore da dichiarare è il costo di acquisto o, in mancanza, il valore di mercato risultante da apposita stima o perizia;
- per gli immobili e terreni fuori dal territorio dello Stato il valore da utilizzare ed indicare sono i seguenti:
  - a) prioritariamente il valore catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile o il terreno è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili. Nel caso in cui ad uno stesso immobile o terreno, siano attribuibili diversi valori catastali ai fini delle imposte reddituali e delle imposte patrimoniali, deve essere preso in considerazione il valore catastale utilizzabile ai fini delle imposte patrimoniali, comprese quelle di competenza di enti locali e territoriali (ad esempio, in Italia, sia per gli immobili che i terreni, la base imponibile per l'IMU). Non è, invece, utilizzabile, a tal fine, un valore che esprima il reddito medio dell'immobile, a meno che la legislazione locale non preveda l'applicazione di meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione, idonei a consentire la determinazione catastale dell'immobile;
  - b) in mancanza del valore catastale definito e determinato come al precedente punto a) si deve fare riferimento al costo risultante dall'atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Si precisa che nel caso di indicazione al valore di mercato questo deve essere supportato da stima o perizia;
- per tutti gli altri beni di cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto Delegato n.199/2020, diversi da quelli di cui ai punti precedenti, il valore da dichiarare è il costo di acquisto o, in mancanza, il valore di mercato risultante da apposita stima o quotazione di mercato al 31/12 di ogni anno.

-

Con riferimento ai dati pre-caricati nell'applicativo, si evidenzia e ricorda che è obbligo e responsabilità del contribuente controllare la correttezza e completezza dei medesimi.

#### **4. DICHIARAZIONE PRESENTATA NEI TERMINI, TARDIVA, INFEDELE, OMESSA – SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE E RICORSI.**

La dichiarazione DAPEF deve essere trasmessa all'Ufficio Tributario con riferimento alle attività patrimoniali e finanziarie e quote societarie detenute nell'anno solare precedente. Per il periodo d'imposta 2020 il termine di presentazione della dichiarazione è stato prorogato al 30 settembre 2021.

La DAPEF che viene trasmessa entro il 31/12 dell'anno in cui deve essere presentata, è valida, ma si applica la sanzione pari a €.500,00.

Se invece viene trasmessa entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui doveva essere presentata è valida, purché non siano già iniziati i controlli sulla medesima dichiarazione o sui relativi redditi, ma si applica la sanzione pari a €. 1.000,00.

Il contribuente ha facoltà di oblazione se provvede al versamento delle suddette sanzioni tramite autoliquidazione, stampando il cedolino di versamento direttamente nella DAPEF, nel pannello per selezionare le stampe; il cedolino comprovante il pagamento sarà poi da allegare alla dichiarazione stessa, nell'apposita sezione nel riepilogo della dichiarazione. Qualora il contribuente non provveda al pagamento, le suddette sanzioni sono duplicate. L'area e le causali delle sanzioni summenzionate sono:

- area 001-causale 836 "tardiva presentazione DAPEF" comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Delegato n.199/2020);
- area 001-causale 837 "tardiva presentazione DAPEF" comma 2 dell'articolo 4 del Decreto Delegato n.199/2020).

La DAPEF validamente presentata può essere integrata o rettificata dal contribuente, purché non siano già iniziati i controlli sulla stessa DAPEF o sui relativi redditi.

La DAPEF validamente presentata, nella quale l'Ufficio Tributario rileva che è stata omessa l'indicazione di una o più attività patrimoniali/finanziarie e di quote societarie, o se le stesse sono state dichiarate per un importo inferiore a quello effettivo, è una dichiarazione infedele.

La DAPEF presentata oltre i termini di cui all'articolo 4 del Decreto Delegato n.199/2020, o non presentata, è considerata omessa.

Sulla dichiarazione infedele e omessa si applica la sanzione pari al 20% del valore complessivo delle attività/quote non dichiarate o dichiarate per un valore inferiore, con un minimo di €. 1.000,00. Se il valore complessivo delle attività/quote non dichiarate o dichiarate per valore inferiore supera € 100.000,00 o € 500.000,00 se beni immobili, si applica la sanzione pari al 30% sulla parte eccedente i predetti valori. L'area e la causale della sanzione è: Area 001-causale 838 "Omessa o infedele DAPEF" comma 1 dell'articolo 8 del Decreto Delegato n.199/2020.

Nella determinazione e quantificazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 7 del Decreto Delegato n.199/2020, l'Ufficio Tributario, in riferimento ai valori omessi/non dichiarati o dichiarati per valore inferiore, segue ed utilizza i criteri di valorizzazione ed indicazione forniti con la presente Circolare applicativa, visto il comma 3 dell'articolo 6 del decreto medesimo.

Si precisa che l'importo delle sanzioni amministrative suindicate può essere oblato, così come regolamentato dall'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68 e s. m..

È possibile, altresì, presentare ricorso avverso le sanzioni ai sensi della Legge n.68/1989 nelle modalità indicate all'articolo 9 del Decreto Delegato n.199/2020. “

**Circolare n.5/2021 Prot. n.130982/2021**

“

Oggetto: Nuove disposizioni sulla dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie possedute all'estero (DAPEF) – Modifiche al Decreto Delegato 13 novembre 2020 n.199. Compilazione della dichiarazione DAPEF relativa al periodo d'imposta 2020.

Si rende noto ai contribuenti che in esecuzione della delega di cui all'articolo 4 della Legge 29 ottobre 2021 n. 183, l'Onorevole Congresso di Stato ha adottato il Decreto Delegato n.196 del 7 dicembre 2021 recante nuove disposizioni in relazione alla dichiarazione in oggetto.

Tale delega nasce dalla necessità di apportare dei correttivi tecnici e precisazioni normative al Decreto Delegato n. 199/2020.

Pertanto, con riferimento alla dichiarazione DAPEF relativa al periodo d'imposta 2020, a precisazione ed integrazione delle istruzioni ed indicazioni di cui alla Circolare prot. n.00069834/2021 del 24 giugno 2021 del Dipartimento Finanze e Bilancio, si specificano e forniscono nuove ed ulteriori istruzioni e modalità compilative, a seguito e a chiarimento, altresì, delle modifiche intervenute con il Decreto Delegato n. 196 del 7 dicembre 2021.

Il decreto in trattazione, come da delega, ha introdotto alcune semplificazioni compilative e dichiarative rispetto alla normativa previgente.

In particolare è stato eliminato l'obbligo di dichiarare le azioni o quote di società residenti, possedute dal contribuente direttamente o indirettamente per interposta persona, in quanto informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria ed è stato eliminato l'obbligo dichiarativo degli oggetti preziosi.

Altresì sono stati specificati i termini di prescrizione dei controlli da parte dell'Ufficio Tributario (articolo 8, comma 4) ed è stato previsto il termine ultimo per effettuare da parte del contribuente l'integrazione o la rettifica di una dichiarazione validamente presentata (articolo 5).

Nel testo del Decreto Delegato n. 196/2021 il termine "detenzione" della attività patrimoniali e finanziarie e quote societarie, presente nel Decreto Delegato n. 199/2020 è stato sostituito con il termine "possesso"; è specificato che devono essere dichiarate le attività finanziarie, patrimoniali e quote societarie estere possedute dal contribuente, direttamente ed indirettamente anche per interposta persona.

#### - SOGGETTI OBBLIGATI-

Le persone fisiche, anche per le operazioni compiute in relazione all'attività d'impresa o professionale, le associazioni giuridicamente riconosciute, le fondazioni, i trust e gli affidamenti fiduciari, residenti fiscalmente nella Repubblica di San Marino, sono tenuti a presentare la Dichiarazione delle Attività Patrimoniali e Finanziarie (DAPEF).

## - AMBITO OGGETTIVO -

Oggetto della DAPEF sono tutte le attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie possedute all'estero, direttamente e indirettamente, anche per interposta persona.

Le attività in trattazione vanno indicate in dichiarazione indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione.

Devono essere indicate le attività patrimoniali, finanziarie e le quote societarie estere possedute dal contribuente al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal periodo d'imposta 2020.

Devono essere dichiarate le attività patrimoniali e finanziarie possedute all'estero anche se relative allo svolgimento di una attività economica o professionale, ma si specifica che le attività finanziarie (es. casistica più ricorrente: i conti correnti) relative a società di persone estere di cui il contribuente sammarinese è socio, non devono essere dichiarate (vanno dichiarate le relative quote delle predette società quali quote societarie possedute all'estero).

Le attività patrimoniali e finanziarie da dichiarare sono quelle possedute dal contribuente in forza di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento.

Con riferimento ai diritti reali di godimento, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020 il contribuente deve dichiarare le attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie estere sui quali ha il diritto di usufrutto. Non devono invece essere dichiarati i diritti reali di godimento di superficie, di enfiteusi, di abitazione e le servitù.

In ragione dei quesiti e dubbi che sono stati partecipati recentemente all'Amministrazione finanziaria con riguardo a fattispecie e casi ricorrenti, sempre con riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020, si specifica quanto segue:

- la nuda proprietà, la locazione (ossia l'affitto, il noleggio di beni mobili ed immobili) non vanno dichiarate;
- non devono essere dichiarate le somme accantonate all'estero dal datore di lavoro per il TFR dei lavoratori dipendenti; non vanno dichiarate le assicurazioni/polizze infortunio o malattia, mentre come già specificato nella precedente Circolare prot.n. 000069834/2021 del 24 giugno 2021 devono essere dichiarate le polizze assicurative sulla vita e a capitalizzazione (che vanno indicate o con il valore di riscatto/rimborso o in caso di mancanza del predetto valore, indicando i premi versati sino al 31/12 dell'anno dichiarativo).

Si ribadisce che le attività finanziarie (es. un conto corrente, ecc.) non vanno dichiarate se il contribuente non è cointestatario ma ha solo la delega ad operare (es. delega anche senza limiti: con prelievi, pagamenti, disposizioni ecc.). Si ribadisce pertanto che la semplice

delega ad operare su conti correnti o a negoziare titoli/valori/attività finanziarie estere non comporta l'obbligo di dichiarazione.

In considerazione dei quesiti e casistiche poste dai contribuenti con riferimento al valore da utilizzare ed indicare per gli immobili e terreni posseduti fuori dal territorio dello Stato si rinvia a quanto già specificato nella Circolare precedente prot.n. 000069834/2021 del 24 giugno 2021 e si precisa che, nel caso in cui il valore della base imponibile ai fini IMU, di cui alla lettera a) di pagina 3 della predetta circolare, sia pari a 0,00 (zero), si conferma che il valore da dichiarare è 0,01 (poiché l'applicativo informatico allo stato attuale non prende il valore 0,00), in luogo degli altri valori indicati nella precitata circolare.

Con riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020 e comunque sino a nuove disposizioni impartite dall'Amministrazione finanziaria a mezzo circolari, le criptovalute e i bitcoin posseduti all'estero non devono essere dichiarati.

La dichiarazione DAPEF relativa al periodo d'imposta 2020 deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021. Se presentata entro il 30 giugno 2022 è tardiva ma valida ed assoggettata alla sanzione pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1 del Decreto Delegato n. 196 del 7 dicembre 2021; se presentata oltre il 30 giugno 2022 è omessa.

Alla dichiarazione DAPEF relativa al periodo d'imposta 2020 si applicano le disposizioni di cui al Decreto Delegato n. 196 del 7 dicembre 2021.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 del Decreto Delegato n. 196/2021 le dichiarazioni DAPEF relative al periodo d'imposta 2020 presentate dal contribuente secondo le disposizioni di cui al Decreto Delegato n. 199/2020 e le indicazioni di cui alla precedente Circolare dell'Amministrazione Finanziaria del 24 giugno 2021 prot. n. 00069834/2021, sono valide.

Pertanto, non è obbligo del contribuente procedere alla rettifica della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020 presentata secondo le disposizioni e regole applicative del Decreto Delegato n.199/2020, anche qualora l'applicativo informatico di compilazione e trasmissione della dichiarazione DAPEF 2020 subisca delle modifiche e aggiornamenti. “

Circ. Prot.28907/2022/DIRC

Oggetto: Evoluzioni operative e di compilazione a seguito di nuove disposizioni fiscali. Allegati obbligatori alla Dichiarazione dei Redditi riferita al periodo d'imposta 2021 (articolo 94, comma 1, Legge n.166/2013 e successive modifiche e integrazioni).

“

1. DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 2021.
2. (Omissis)
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

**NUOVE DISPOSIZIONI SULLA DICHIARAZIONE DELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI, FINANZIARIE E QUOTE SOCIETARIE POSSEDUTE ALL'ESTERO (D.A.P.E.F.) DI CUI AL D.D. N. 29/2022 E ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA PER IL RIEQUILIBRIO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE ESTERE – I.R.A.F.E. DI CUI ALLA LEGGE N. 207/2021.**

Il Decreto Delegato n.29/2022 prevede delle modifiche al D.D. n.199/2020. Si rimanda a quanto disposto dalla precedente Circolare n.5/2021 emessa dal Dipartimento Finanze e Bilancio del 9 dicembre 2021 n.130982/2021 di protocollo.

In relazione all'IRAFE, si evidenzia quanto segue:

- I soggetti obbligati sono le persone fisiche residenti a San Marino da 5 anni continuativi e non assoggettati a regimi speciali sui redditi esteri;
- L'imposta dello 0,20% è dovuta sulle attività finanziarie detenute all'estero, direttamente o indirettamente anche per interposta persona, rilevate al 31/12 di ogni anno solare, sul valore di mercato (in mancanza dal valore nominale o di rimborso) dei titoli o strumenti o prodotti finanziari e sulle somme di denaro depositati sui conti o libretti di risparmio, solo se d'importo complessivamente è superiore a 20.000,00 euro. Qualora le attività finanziarie estere sopradescritte, detenute al 31/12/2021, vengano rimpatriate entro la data di scadenza della presentazione della DAPEF del periodo d'imposta 2021, l'IRAFE non è dovuta;
- L'omesso versamento, anche parziale, dell'imposta comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative determinate da 1 a 3 volte l'imposta dovuta;
- Il ritardato versamento, anche parziale, dell'imposta comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative determinate come segue:
  - entro i 30 giorni di ritardo: 5% sulla parte d'imposta versata tardivamente;
  - oltre i 30 giorni di ritardo: 15% sulla parte d'imposta versata tardivamente;
- Il soggetto passivo deve autoliquidare l'imposta nella dichiarazione DAPEF e se ricorre il caso allegare alla stessa dichiarazione, la documentazione attestante il rimpatrio delle somme escluse dalla base imponibile.

Nella DAPEF sono stati aggiunti i seguenti righi ai fini della riscossione dell'IRAFE:

- Rigo 75: Somme di denaro depositate su conti e libretti di risparmio, non rimpatriate; - Rigo 85: Strumenti finanziari non rimpatriati. (omissis).”

**Circ. Prot. N.61702/2022**

Oggetto: Applicazione dell'imposta IRAFE-ulteriori quesiti applicativi

Al fine di informare i contribuenti in merito all'applicazione dell'imposta prevista dall'articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 (IRAFE) e successive modifiche, si riportano le domande frequentemente poste con i relativi chiarimenti:

nel caso di un conto detenuto all'estero con saldo al 31/12/2021 e superiore ad € 20.000,00, venga chiuso nel corso del 2022 o venga effettuato un cambio di intestazione del conto corrente, l'IRAFE è dovuta?

*Si, se non viene rimpatriata a RSM la somma risultante al 31/12/2021 l'IRAFE è dovuta;*

in caso di rapporti di conto corrente di importo superiore ad € 20.000,00, lo 0,2% di IRAFE è calcolato sull'eccedenza rispetto all'importo minimo o sul totale di quanto detenuto?

*Il calcolo è effettuato sulle attività finanziario di valore eccedente i 20.000 euro. La nuova versione del software, effettua il calcolo automaticamente sulla base di quanto sopra esposto;*

il rimpatrio può avvenire entro il 30/09/2022 senza che venga richiesto il pagamento dell'IRAFE?

*Il rimpatrio delle somme può avvenire dall'01/01/2022 al 30/09/2022; qualora sul conto estero vengano effettuati nuovi depositi nel corso del 2022, questi sono esclusi dal pagamento IRAFE per l'anno 2021?*

*Si, si liquida l'Irafe con la compilazione della Dapef del periodo d'imposta 2021 sulle somme detenute al termine dell'anno solare;*

Qualora il rimpatrio delle somme detenute sia parziale e sul conto estero residui una somma inferiore ad € 20.000,00, l'IRAFE non è dovuta?

*Il rimpatrio parziale comporta l'applicazione dell'Irafe sulla somma residua a condizione che la stessa sia superiore a 20.000,00 euro. Non è dovuta l'imposta se di importo inferiore a 10,00 euro;*

ai fini della individuazione del contribuente, cosa si intende per residenza? Quando decorrono i termini di calcolo per le residenze atipiche e per le residenze per più di 10 anni?

*Per residenza si intende la residenza anagrafica. I 10 anni di residenza anagrafica devono essere compiuti al 31/12/2021 (per quest'anno) e le residenze atipiche devono essere attive alla stessa data.;*



se una persona fisica residente ha un'attività d'impresa individuale e/o di lavoro autonomo/libero-professionale all'estero ha obbligo dichiarativo Dapef, ma è assoggettata a Irafe?

*Per la persona fisica che svolge attività d'impresa e/o di lavoro autonomo e/o libero professionale all'estero le attività finanziarie riferite a dette attività sono assoggettate ad Irafe, fatto salvo il rimpatrio, non essendo prevista espressa esclusione. “*

**Prot. n. 70365/2022 Circolare n 1/2022**

Oggetto Decreto Delegato 7 marzo 2022 n.29 (ratifica del Decreto Delegato 7 dicembre 2021 n. 196). Compilazione della dichiarazione DAPEF relativa al periodo d'imposta 2021.

A seguito di quesiti e richieste di chiarimenti pervenuti a questo Dipartimento, con la presente si precisa che le istruzioni e modalità compilative riferite ai "SOGGETTI OBBLIGATI" e all' "AMBITO OGGETTIVO" di cui alla Circolare prot. n. 130982/2021 del 9 dicembre 2021, si applicano anche alla dichiarazione DAPEF relativa al periodo d'imposta 2021 e successivi, e comunque sino a nuove disposizioni impartite dall'Amministrazione finanziaria a mezzo circolari.



**Prot.33464/2023/DIRC**

Oggetto: Evoluzioni operative e indicazioni di compilazione della Dichiarazione dei Redditi a seguito della emanazione di nuove disposizioni fiscali. Allegati obbligatori alla Dichiarazione dei Redditi riferita al periodo d'imposta 2022 (articolo 94, comma 1, Legge n.166/2013 e successive modifiche e integrazioni).

“

- 1. DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 2022. (Omissis)**
- 5. DAPEF (D.D. n.199/2020, D.D. n.29/2022 e Circolari applicative) E IRAFE (L. n.207/2021 art. 4 e L. n. 94/2022 art. 17).**

A seguito di espressa richiesta ricevuta da altre U.O. della P.A., per una corretta determinazione della Bilancia dei Pagamenti, la Dapef, a partire dal periodo d'imposta 2022, è stata implementata dei seguenti righi, al fine di fornire maggiori dettagli sulla tipologia degli investimenti detenuti all'estero, specificatamente:

- Rigo 60a “Azioni o quote di società estere non quotate pari o superiore al 10% di quota di possesso”;
- Rigo 60b “Azioni o quote di società estere non quotate inferiori al 10% di quota di possesso”;
- Rigo 70 “valute estere (in banconote o monete), finanziamento soci, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato”;
- Rigo 80a “Attività patrimoniali non finanziarie, polizze infortuni/malattia, fondi pensionistici obbligatori”;
- Rigo 80b “Contratti di assicurazione sulla vita e a capitalizzazione e previdenza integrativa volontaria”;
- Rigo 85a “Azioni quotate, altri strumenti finanziari di capitale quotati, quote di fondi comuni di investimento”;
- Rigo 85b “Titoli di debito”;
- Rigo 85c “Altri strumenti finanziari”.
- 

Si ricorda che il rimpatrio delle attività finanziarie detenute all'estero, ai fini dell'esenzione dell'IRAFE, è stato previsto solo per il periodo d'imposta 2021. Pertanto nella Dapef è stato eliminato il relativo campo (“Flag”).

**Circ. Prot.49584/2023/DIRC**





Oggetto: Proroga straordinaria dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti ad essi connessi. Integrazione della Circolare 33464/2023/DIRC

- 1. DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 2022. (omissis)**
- 2. DAPEF (D.D. n.199/2020, D.D. n.29/2022 e Circolari applicative) E IRAFE (L. n.207/2021 art. 4 e L. n. 94/2022 art. 17).**
  - Al fine di semplificare quanto richiesto a meri fini statistici per una corretta determinazione della Bilancia dei pagamenti, è soppresso il rigo 80a (il rigo 80b diviene 80) ed il rigo 70 è così modificato: "Rigo 70" valute estere (in banconote o monete), metalli preziosi allo stato grezzo o monetato". Le dichiarazioni già compilate rimangono valide. L'errata indicazione del rigo corretto, fermo restando il valore complessivo dichiarato ai fini della applicazione dell'imposta, non determina l'applicazione di sanzioni.
  - Maggiori informazioni relative alla descrizione dei seguenti righe sono disponibili in fase di compilazione delle dichiarazioni DAPEF:
    - o Rigo 60a "Azioni o quote di società estere non quotate pari o superiore al 10% di quota di possesso"; o Rigo 60b "Azioni o quote di società estere non quotate inferiori al 10% di quota di possesso";
    - o Rigo 70 "valute estere (in banconote o monete), metalli preziosi allo stato grezzo o monetato";
    - o Rigo 80 "Contratti di assicurazione sulla vita e a capitalizzazione e previdenza integrativa volontaria";
    - o Rigo 85a "Azioni quotate, altri strumenti finanziari di capitale quotati, quote di fondi comuni di investimento";
    - o Rigo 85b "Titoli di debito"; o Rigo 85c "Altri strumenti finanziari".

Circ. 14/06/2023

Oggetto: Istruzioni sulla corretta dichiarazione delle Disponibilità Finanziarie detenute all'estero da inserire nei righe 80, 85a, 85b, 85c.

“

- Per azioni quotate (o altri strumenti finanziari di capitale quotati) si intendono gli strumenti finanziari quotati su un mercato che sono rappresentativi di una frazione del capitale sociale di una società e che conferiscono all'investitore la qualità di socio e i relativi diritti patrimoniali (ad es. partecipazione agli utili) e/o amministrativi (ad es. il diritto di voto nelle assemblee);
- Per quote di fondi comuni di investimento si intendono gli strumenti finanziari, gestiti da società di gestione, che riuniscono le somme di più risparmiatori e le investono, come un unico patrimonio, in attività finanziarie (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) o, per





alcuni di essi, anche in immobili o altre tipologie di beni. Sono suddivisi in tante parti unitarie, dette quote, che vengono sottoscritte dai risparmiatori e garantiscono uguali diritti.

Nella voce vanno incluse anche le quote detenute in SICAV, SICAF o altre strutture giuridiche con attività analoga a quella di un fondo comune di investimento;

- Per titoli di debito si intendono gli strumenti finanziari, tra cui principalmente le obbligazioni, che conferiscono all'investitore il diritto di ricevere alla scadenza dall'emittente il rimborso del capitale, nonché ordinariamente a date predefinite intermedie una remunerazione in forma di interesse cedolare. Possono essere emessi da uno Stato o un altro ente pubblico, un organismo sovranazionale, una banca o una società di altro genere. Alcune obbligazioni possono inoltre attribuire al possessore il diritto di convertirle, nei termini e con le modalità prefissate, in azioni della società emittente o di altre società. Nella voce non vanno comunque ricompresi i certificati di deposito in quanto da indicare alla voce "Somme di denaro-metalli preziosi";
- Per altri strumenti finanziari si intendono, in termini esclusivamente residuali, gli strumenti non rientranti nelle altre categorie, quali a titolo esemplificativo i contratti derivati;
- Per contratti di assicurazione sulla vita a contenuto prevalentemente finanziario si intendono i prodotti emessi da imprese di assicurazione, con copertura dei rischi demografici limitata e per i quali, a fronte del pagamento di un premio unico o più premi periodici si matura il diritto a ricevere un capitale. Rientrano più specificatamente in tale categoria i contratti assicurativi appartenenti ai rami III (c.d. *index-linked o unitlinked*) e V (*contratti di capitalizzazione*). “

#### **Circ. Prot. N.61702/2022**


Oggetto: Applicazione dell'imposta IRAFE-ulteriori quesiti applicativi

“

Al fine di informare i contribuenti in merito all'applicazione dell'imposta prevista dall'articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 (IRAFE) e successive modifiche, si riportano le domande frequentemente poste con i relativi chiarimenti:

nel caso di un conto detenuto all'estero con saldo al 31/12/2021 e superiore ad € 20.000,00, venga chiuso nel corso del 2022 o venga effettuato un cambio di intestazione del conto corrente, l'IRAFE è dovuta?

*Si, se non viene rimpatriata a RSM la somma risultante al 31/12/2021 l'IRAFE è dovuta;*





in caso di rapporti di conto corrente di importo superiore ad € 20.000,00, lo 0,2% di IRAFE è calcolato sull'eccedenza rispetto all'importo minimo o sul totale di quanto detenuto?

*Il calcolo è effettuato sulle attività finanziario di valore eccedente i 20.000 euro. La nuova versione del software, effettua il calcolo automaticamente sulla base di quanto sopra esposto;*

il rimpatrio può avvenire entro il 30/09/2022 senza che venga richiesto il pagamento dell'IRAFE?

*Il rimpatrio delle somme può avvenire dall'01/01/2022 al 30/09/2022;*

qualora sul conto estero vengano effettuati nuovi depositi nel corso del 2022, questi sono esclusi dal pagamento IRAFE per l'anno 2021?

*Si, si liquida l'Irafe con la compilazione della Dapef del periodo d'imposta 2021 sulle somme detenute al termine dell'anno solare;*

qualora il rimpatrio delle somme detenute sia parziale e sul conto estero residui una somma inferiore ad € 20.000,00, l'IRAFE non è dovuta?

*Il rimpatrio parziale comporta l'applicazione dell'Irafe sulla somma residua a condizione che la stessa sia superiore a 20.000,00 euro. Non è dovuta l'imposta se di importo inferiore a 10,00 euro;*

ai fini della individuazione del contribuente, cosa si intende per residenza? Quando decorrono i termini di calcolo per le residenze atipiche e per le residenze per più di 10 anni?

*Per residenza si intende la residenza anagrafica. I 10 anni di residenza anagrafica devono essere compiuti al 31/12/2021 (per quest'anno) e le residenze atipiche devono essere attive alla stessa data.;*

se una persona fisica residente ha un'attività d'impresa individuale e/o di lavoro autonomo/libero-professionale all'estero ha obbligo dichiarativo Dapef, ma è assoggettata a Irafe?

*Per la persona fisica che svolge attività d'impresa e/o di lavoro autonomo e/o libero professionale all'estero le attività finanziarie riferite a dette attività sono assoggettate ad Irafe, fatto salvo il rimpatrio, non essendo prevista espressa esclusione. “*



## Allegato: CBC

**Circ. Prot. N.112435/2020**

**Oggetto: Circolare applicativa ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Decreto Delegato 25 aprile 2019 n.68 - Linee operative in materia di Rendicontazione Paese per Paese.**

“  
Con la presente si introduce il documento allegato *"Linee operative in materia di Rendicontazione Paese per Paese"*, in cui si riportano delle indicazioni operative su aspetti di carattere generale e le istruzioni di compilazione in merito alle tabelle riportate in allegato al Decreto Delegato 25 aprile 2019 n.68 «Ratifica Decreto Delegato 25 gennaio 2019 n.18 - Disposizioni in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale». Le linee guida allegate, contengono pertanto delle istruzioni con cui si definiscono le modalità, gli elementi e le condizioni per la trasmissione della Rendicontazione Paese per Paese, - in aggiunta a quanto già illustrato nelle Linee Guida emanate dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, nel mese di aprile 2019.

Si ricorda agli operatori interessati che tutta la documentazione inerente agli obblighi di Rendicontazione Paese per Paese è visionabile e scaricabile sul sito [www.finanze.sm](http://www.finanze.sm) . nella sezione Archivio norme e circolari - Progetto BEPS, seguendo il collegamento di riferimento "Decreto Delegato 68(2019)".

Linee operative in materia di rendicontazione Paese per Paese

-Istruzioni da parte dell'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino-

### **LINEE OPERATIVE IN MATERIA DI RENDICONTAZIONE PAESE PER PAESE**

#### **1. PREMESSA**

Con riferimento alla predisposizione e alla presentazione della reportistica Paese per Paese (c.d. *Country-by-Country reporting*, di seguito "CbCR", come da acronimo utilizzato nella prassi internazionale), i cui obblighi sono stati introdotti nel nostro ordinamento dal Decreto Delegato 25 aprile 2019, n. 68, (di seguito "Decreto Delegato"), si riportano le indicazioni operative su aspetti di carattere generale e le istruzioni di compilazione in merito alla modulistica applicabile, in aggiunta a quanto già illustrato nelle Linee Guida emanate dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, nel mese di aprile 2019.

Per quanto non specificamente riportato nel prosieguo, si rinvia al 'documento *"Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting BEPS ACTION 13"*, emanato dall'OCSE nel mese di novembre 2019, da integrarsi con eventuali nuove indicazioni o aggiornamenti che dovessero essere successivamente pubblicati dall'OCSE.

#### **2. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Con riferimento all'obbligo di predisposizione della CbCR, si riportano di seguito le seguenti indicazioni di carattere generale.

##### *2.1 Periodo di rendicontazione*

Come stabilito dall'articolo 2 del Decreto Delegato, il periodo di rendicontazione corrisponde al periodo di imposta i cui dati devono essere presi a riferimento ai fini della predisposizione





del,la CbCR da parte di un'entità tenuta alla presentazione facente parte di un gruppo di imprese multinazionale.

A tale fine, si precisa che il periodo di imposta da considerare coincide con il periodo di imposta della controllante capogruppo, corrispondente nella generalità dei casi all'anno solare per le società aventi sede nella Repubblica di San Marino. Con riferimento ai dati delle altre entità appartenenti al gruppo multinazionale, qualora il relativo periodo di imposta non sia coincidente con l'anno solare, dovranno essere facoltativamente considerati, secondo un approccio da adottare in maniera coerente:

i dati relativi al periodo di imposta terminante lo stesso giorno in cui termina il periodo di imposta della controllante capogruppo; oppure i dati relativi al periodo temporale corrispondente al periodo di imposta della controllante capogruppo.

### *2.2 Termini di presentazione*

La CbCR è trasmessa dalle entità tenute alla presentazione, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Delegato, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al periodo di rendicontazione del gruppo multinazionale.

Il primo periodo di rendicontazione per cui è applicabile l'obbligo in esame secondo la citata normativa sammarinese, stante la sussistenza dei requisiti specificamente previsti, corrisponde all'anno solare 2019. AI riguardo si evidenzia che i dati contabili di gruppo da considerare ai fini della verifica del superamento della soglia dimensionale prevista sono quelli relativi all'esercizio 2018.

Conseguentemente, per le entità tenute alla presentazione delle rendicontazioni in esame, l'obbligo' di procedere alla relativa trasmissione all'Ufficio Tributario dovrà essere adempiuto entro e non oltre il 31 dicembre 2020, mentre il relativo scambio di informazioni con le altre giurisdizioni fiscali coinvolte dovrà 1 Il documento "*Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting BEPS ACTION 13*" è reperibile al seguente link: <https://www.oecd.org/tax/beps/guidance-on-country-by-country-reporting-beps-action-13.htm>.

1

Linee operative in materia di rendicontazione Paese per Paese

- Istruzioni da parte dell'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino essere effettuato, a cura della competente amministrazione (C.L.O.), entro il 30 giugno 2021. Si evidenzia che, a regime, tale adempimento dovrà essere effettuato il 31 marzo del secondo anno successivo a quello di riferimento.

Si fornisce al paragrafo 4 specifica esemplificazione. (omissis)

### *2.3 Lingua*

Con riferimento alle modalità di compilazione della rendicontazione, eventuali informazioni o spiegazioni da fornirsi in maniera descrittiva nella CbCR, in particolare nella Tabella 3, devono essere riportate sia in lingua italiana sia in lingua inglese.

### *2.4 Fonte dei dati*

Ai fini della compilazione della CbCR, le fonti di dati prese a base della predisposizione della stessa devono essere adottate in maniera omogenea nell'ambito del gruppo di imprese multinazionale, oltre che in continuità da un esercizio all'altro.

L'entità tenuta alla rendicontazione ha facoltà di scegliere le fonti di dati cui fare riferimento, quali ad esempio: le reportistiche predisposte ai fini della redazione del bilancio consolidato, i dati desumibili dai bilanci di esercizio delle entità facenti parte del gruppo multinazionale, i





dati desumibili dalle specifiche rendicontazioni eventualmente richieste da normative regolamentari, ovvero i dati derivanti dalla contabilità gestionale.

Al riguardo, devono essere riportate in Tabella 3, la fonte o le fonti di dati utilizzati per la compilazione della CbCR. Qualora, nel corso degli esercizi successivi, risulti necessario fare riferimento a fonti diverse da quelle precedentemente utilizzate, deve essere fornita espressa indicazione di tale variazione in Tabella 3, illustrandone opportunamente le motivazioni. In merito ai dati da utilizzare nella predisposizione della CbCR, non è richiesto che i dati contabili siano riconciliati con il bilancio consolidato del gruppo, né che siano apportati aggiustamenti o rettifiche in conseguenza di differenti principi contabili adottati nei diversi paesi.

### **2.5 Valuta**

Gli importi oggetto di rendicontazione sono comunicati nella valuta utilizzata dall'entità tenuta alla rendicontazione nel bilancio consolidato ovvero nel proprio bilancio di esercizio.

Le entità appartenenti al gruppo multinazionale, diverse dalla controllante capogruppo, che comunicano la rendicontazione in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Delegato, possono utilizzare la valuta che ha utilizzato la controllante capogruppo al fine di fornire le necessarie informazioni per l'assolvimento dell'obbligo in esame.

Qualora siano utilizzati i bilanci di esercizio delle entità appartenenti al gruppo i valori devono essere convertiti nella valuta del bilancio dell'entità tenuta alla rendicontazione, secondo il tasso di cambio medio dell'anno. Tale informazione deve essere oggetto di apposita indicazione in Tabella 3.

### **2.6 Stabili organizzazioni**

Salvo diversa espressa indicazione, qualora nell'ambito del gruppo multinazionale siano presenti entità con stabili organizzazioni, i dati di queste ultime dovranno essere riportati avendo riguardo alla giurisdizione fiscale in cui le stesse sono ubicate e non in base alla giurisdizione fiscale dell'entità di cui le **stesse sono promanazione**.

Sulla base di quanto sopra, ai fini della compilazione della Tabella 1, con riferimento all'entità di cui la

stabile organizzazione è promanazione, i relativi importi devono essere riportati al netto di quelli riferibili

alla stabile organizzazione.

2

Linee operative in materia di rendicontazione Paese per Paese

- Istruzioni da parte dell'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino-

### **2.7 Modalità di comunicazione dei dati**

Le entità residenti e tenute, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Delegato, alla presentazione della

CbCR, trasmettono i dati di cui all'articolo 5 del Decreto Delegato mediante invio in formato XML, secondo

quanto previsto dall'ultima versione del documento OCSE "*Country-by-Country Reporting XML Schema*:"

*User Guide for Tax Administrations*".

Il file XML, opportunamente criptato, deve essere trasmesso all'Ufficio Tributario per mezzo di un





supporto di memoria digitale non riscrivibile, nei termini previsti dall'articolo 6 del Decreto Delegato.

L'Ufficio Tributario, previo riscontro della correttezza formale di quanto ricevuto, provvederà entro

30 giorni ad emettere apposita ricevuta di trasmissione, che costituirà prova dell'avvenuto adempimento

dell'obbligo di presentazione, diversamente verrà data comunicazione di scarto nel qual caso la

presentazione verrà considerata omessa.

In caso di emissione della ricevuta di trasmissione, a seguito del riscontro positivo della correttezza

formale del documento pervenuto, la presentazione si considera validamente avvenuta il giorno in cui il

documento stesso è pervenuto all'Ufficio Tributario.

L'Ufficio Tributario si riserva di effettuare controlli in merito alla completezza e alla veridicità di

quanto riportato nella CbCR trasmessagli, nei tempi e nei modi previsti dalle normative vigenti.

### ***2.8 Entità incluse nella rendicontazione Paese per Paese CbCR***

Ai fini della predisposizione della CbCR di cui all'articolo 5 del Decreto Delegato, devono intendersi

ricomprese le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionale, secondo quanto risultante dal bilancio consolidato predisposto dalla consolidante capogruppo.

Coerentemente con quanto previsto dalle Linee Guida di aprile 2019, nelle more dell'introduzione

della normativa relativa al bilancio consolidato, ovvero nel caso di controllante capogruppo residente in un Paese nel quale non sia prevista la predisposizione del bilancio consolidato, si farà riferimento ai corrispondenti criteri previsti dai relativi principi contabili internazionalmente riconosciuti e accettati, nonché alle interpretazioni fornite dall'OCSE per quanto applicabili.

### **3. OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE PAESE PER PAESE CbCR**

Come previsto dal combinato disposto degli articoli 5 e 6 del Decreto Delegato, la presentazione della

CbCR è tenuta, alternativamente:

dalla controllante residente nella Repubblica di San Marino in qualità di capogruppo di un gruppo

multinazionale;

da un'altra entità appartenente ad un gruppo multinazionale, obbligata alla presentazione di detta rendicontazione nelle ipotesi previste dall'articolo 3, comma 2, del Decreto Delegato.

La CbCR deve inoltre contenere i dati e le informazioni espressamente richieste con riferimento al gruppo multinazionale secondo i modelli riportati nell'allegato A del Decreto Delegato.

Con riferimento ai dati e alle informazioni da riportare nella CbCR si riportano i seguenti chiarimenti.





2 Il documento "*Country-by-Country Reporting XML Schema: User Guide for Tax Administrations*" è reperibile al seguente link: <https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/country-by-country-reporting-xml-schemauser-guide-for-tax-administrations.htm>.

3 Linee operative in materia di rendicontazione Paese per Paese  
- Istruzioni da parte dell'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino-

3.1 Tabella 1 - "*Riepilogo della distribuzione dei redditi, delle imposte e delle attività per giurisdizione fiscale*"

La Tabella 1 del modello di CbCR, denominata "*Riepilogo della distribuzione dei redditi, delle imposte e delle attività per giurisdizione fiscale*" deve riportare, oltre ai dati indicati nell'intestazione, le seguenti informazioni per ciascuna delle righe che la compongono:

*Colonna 1: Giurisdizione fiscale*

In questa colonna devono essere indicate, riportandone distintamente una per ogni riga, le giurisdizioni fiscali in cui le entità appartenenti al gruppo sono residenti ai fini fiscali, ovvero nel caso di stabili organizzazioni le giurisdizioni fiscali in cui le stesse sono situate.

Per giurisdizione fiscale si intende una giurisdizione, corrispondente o meno ad uno Stato, dotata di autonomia fiscale. Per tutte le entità appartenenti al gruppo, che l'entità tenuta alla rendicontazione non ritiene essere residenti in alcuna giurisdizione fiscale, è necessario prevedere una riga apposita. Qualora un'entità appartenente al gruppo sia residente in più di una giurisdizione fiscale, per determinarne la giurisdizione di residenza fiscale dovranno essere applicate le regole dirimenti previste dalla relativa convenzione contro le doppie imposizioni applicabile. Qualora non risulti applicabile alcun trattato, l'entità appartenente al gruppo deve essere segnalata come residente nella giurisdizione fiscale in cui è collocata la sede di direzione effettiva. La sede di direzione effettiva deve essere determinata secondo i principi previsti dal Modello di convenzione DCSE e il relativo Commentario.

*Colonne 2-4: Ricavi*

In questa voce, comprendente le successive tre colonne della tabella in esame, devono essere distintamente riportate le seguenti sotto-voci:

- i) la somma dei ricavi di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti ai fini fiscali nella singola giurisdizione fiscale, qualora derivanti da operazioni intercorse nel periodo di rendicontazione in esame con soggetti non appartenenti al gruppo stesso;
- ii) la somma dei ricavi di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti ai fini fiscali nella singola giurisdizione fiscale, qualora derivanti da operazioni intercorse nel periodo di rendicontazione in esame con soggetti appartenenti al gruppo stesso;
- iii) il totale dei ricavi, dato dalla somma delle sotto-voci i) e ii).

Le suddette sotto-voci, relative ai ricavi, comprendono i componenti positivi derivanti dalla cessione di beni quali semilavorati, merci e prodotti finiti, nonché materie prime e/o sussidiarie, dalla prestazione di servizi, da canoni, interessi, *royalty* e premi, oltre ad eventuali altri importi aventi analogia natura. Si considerano, inoltre, ricavi i proventi derivanti dalla gestione straordinaria e le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni patrimoniali.

I ricavi non comprendono i pagamenti ricevuti da altre entità appartenenti al gruppo qualora siano considerati dividendi nella giurisdizione fiscale del soggetto che li eroga.





Eventuali rivalutazioni o plusvalenze non realizzate, relative a voci dell'attivo e iscritte a patrimonio netto, non devono essere considerate ai fini della presente voce.

Qualora sia fatto riferimento ai dati dei bilanci di esercizio delle entità appartenenti al gruppo, dovranno essere considerati gli importi relativi ai componenti positivi, rilevanti ai fini in esame, da quantificarsi secondo corretti principi contabili.

Eventuali importi netti riportati come tali negli schemi contabili di bilancio non richiedono di essere considerati per il lordo dell'ammontare.

4

Linee operative in materia di rendicontazione Paese per Paese

-, Istruzioni da parte dell'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino-

Qualora nell'ambito della medesima giurisdizione fiscale siano residenti ai fini fiscali più entità e tra le stesse siano intercorse operazioni nel corso del periodo di rendicontazione, i relativi importi non richiedono rettifiche o altre elisioni da consolidamento e dovranno essere indicati su base di semplice aggregazione.

*Colonna 5: Utili (Perdite) al lordo delle imposte sul reddito*

Tale voce rappresenta la somma di quanto riportato nella voce di conto economico "Risultato prima delle imposte" da tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella singola giurisdizione fiscale.

Gli utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito devono includere tutte le voci relative a ricavi e costi straordinari.

Da tale voce devono essere esclusi i pagamenti di somme da parte di altre entità appartenenti al

gruppo multinazionale, qualora le stesse siano qualificate come dividendi secondo la normativa della giurisdizione fiscale di appartenenza dell'entità erogante.

*Colonna 6: Imposte sul reddito pagate (in base al principio di cassa)*

In questa voce devono essere riportate le imposte sul reddito complessivamente ed effettivamente

versate durante il periodo d'imposta di riferimento, da tutte le entità appartenenti al gruppo residenti ai fini fiscali nella giurisdizione fiscale indicata in colonna 1.

Tale voce comprende le imposte sul reddito versate, da ogni entità appartenente al gruppo multinazionale residente ai fini fiscali nella singola giurisdizione fiscale, alla stessa giurisdizione fiscale e a

ogni eventuale altra giurisdizione fiscale.

Le imposte sul reddito pagate comprendono gli acconti versati, le imposte sul reddito versate a saldo relativamente ad anni precedenti, anche a seguito di accertamenti, nonché le ritenute alla fonte operate da altri soggetti (sia imprese appartenenti al gruppo sia imprese indipendenti) sui pagamenti all'entità

appartenente al gruppo. Pertanto, se la società A, residente nella giurisdizione fiscale A, matura interessi nella giurisdizione fiscale B, la ritenuta alla fonte operata nella giurisdizione fiscale B deve essere segnalata da parte della società A.

Eventuali rimborsi di imposte sul reddito precedentemente versate sono portati in diminuzione delle imposte versate nel periodo d'imposta in cui sono incassati, salvo che gli stessi siano considerati come ricavi secondo corretti principi contabili. In questo caso tale importo può essere qualificato come ricavo e riportato in Tabella 1 secondo tale qualifica, dandone nota in Tabella 3.





Le imposte S41 reddito pagate, relativamente ad eventuali dividendi erogati da entità appartenenti al gruppo, sono da riportare solo se i dividendi cui si riferiscono sono indicati in colonna 5.

*Colonna 7: Imposte sul reddito maturate (anno in corso)*

In tale voce va riportato il totale delle imposte correnti maturate sul reddito imponibile o sulla

perdita del periodo di rendicontazione di tutte le entità appartenenti al gruppo, residenti a fini fiscali nella singola giurisdizione fiscale, a prescindere dal relativo pagamento.

Le imposte correnti maturate devono tenere conto solo delle operazioni relative al periodo d'imposta, pertanto detta voce non deve tenere conto dell'effetto di variazioni fiscali, in aumento o in diminuzione, che risultino temporanee. Inoltre, detta voce non comprende accantonamenti per passività fiscali incerte.

Le imposte sul reddito maturate, relativamente ad eventuali dividendi erogati da entità appartenenti al gruppo, sono da riportare solo se i dividendi cui si riferiscono sono indicati in colonna 5.

5

Linee operative in materia di rendicontazione Paese per Paese

-Istruzioni da parte dell'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino-

*Colonna 8: Capitale dichiarato*

In questa voce va riportata la somma del capitale sociale e delle riserve di capitale di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella giurisdizione fiscale di riferimento.

Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, il capitale dichiarato deve essere segnalato dall'entità giuridica acui queste stabili organizzazioni fanno capo, a meno che nella giurisdizione fiscale della stabile organizzazione non vi sia uno specifico requisito patrimoniale ai fini regolamentari.

*Colonna 9: Utili non distribuiti*

In questa voce va riportata la somma complessiva degli utili non distribuiti, risultanti al patrimonio netto al termine del periodo di rendicontazione, di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti ai fini fiscali nella singola giurisdizione fiscale.

Qualora l'ammontare degli utili non distribuiti sia negativo, dovrà essere riportato tale valore negativo, senza apportare rettifiche. Qualora nella stessa giurisdizione fiscale si trovino più soggetti, alcuni dei quali riportanti valori positivi e altri soggetti negativi, dovrà essere riportata la loro somma algebrica

con il relativo segno. In Tabella 3 dovrà esserne data adeguata indicazione.

*Colonna 10: Numero di addetti*

In questa voce deve essere riportato il numero totale di addetti, su base equivalente a tempo pieno

(c.d. FTE), di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti ai fini fiscali nella singola giurisdizione fiscale.

Il numero di addetti può essere riferito, alternativamente, al numero degli addetti risultanti alla fine dell'anno, ovvero a quello calcolato sulla base dei livelli medi di occupazione per l'anno, o con qualsiasi altra modalità che sia applicata in modo coerente tra le diverse giurisdizioni fiscali coinvolte e da un periodo di rendicontazione all'altro.

A tal fine, i collaboratori esterni che partecipano alle ordinarie attività operative dell'entità





appartenente al gruppo possono essere indicati come addetti. Sono ammessi arrotondamenti o approssimazioni ragionevoli del numero degli addetti, a condizione che non falsino in misura rilevante la

loro distribuzione tra le diverse giurisdizioni fiscali. I criteri adottati devono essere applicati in modo coerente da un anno all'altro e tra le diverse entità appartenenti al gruppo.

*Colonna 11: Immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide e mezzi equivalenti.* Tale voce riporta la somma dei valori contabili netti delle immobilizzazioni materiali risultanti dallo

stato patrimoniale, di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella singola giurisdizione fiscale.

Nell'ambito della presente voce, relativa alle immobilizzazioni materiali, non sono comunque ricomprese le disponibilità liquide o mezzi equivalenti, attività immateriali o attività finanziarie.

*3.2 Tabella 2 - "Elenco di tutte le Entità appartenenti al gruppo di Imprese Multinazionali incluse in*

*ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale"*

La Tabella 2 del modello di ebeR, denominata *"Elenco di tutte le Entità appartenenti al gruppo di*

*Imprese Multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale"* deve riportare le seguenti informazioni specifiche per ogni entità del gruppo multinazionale, raggruppando le stesse secondo la giurisdizione fiscale di appartenenza, così come risultanti dalla Tabella 1:  
6

Linee operative in materia di rendicontazione Paese per Paese

-Istruzioni da parte dell'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino-

*Colonna 1: Giurisdizione fiscale*

In questa colonna occorre riportare ciascuna giurisdizione fiscale in cui sono residenti fiscalmente

entità appartenenti al gruppo come da Tabella 1.

Le stabili organizzazioni devono essere elencate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui le

stesse sono situate.

*Colonne 2-3-4: Entità appartenenti al gruppo residenti nella giurisdizione fiscale*

Per ognuna delle giurisdizioni fiscali indicate in colonna 1, occorre riportare le singole entità appartenenti al gruppo multinazionale e residenti nella stessa. Al riguardo, per ogni entità deve essere indicata:

i) ragione sociale;

ii) sede legale;

iii) T.I.N., ossia il numero di identificazione fiscale (*Tax Identification Number*) rilasciato dalla relativa giurisdizione fiscale.

Per ogni stabile organizzazione deve essere specificata l'entità giuridica di cui la stessa è promanazione (ad esempio, nella colonna ragione sociale si dovrà indicare per la stabile organizzazione o *permanent establishment* nel Paese Y della società X quanto segue: "Società X - Tax Jurisdiction Y PE").

*Colonna 5: Giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza ai fini fiscali*





In questa voce deve essere riportato il nome della giurisdizione fiscale in base alla cui normativa

l'entità appartenente al gruppo è stata costituita, se diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale.

*Colonne da 6 a 18: Attività principali*

Avvalendosi delle colonne predisposte, per ogni entità deve essere riportata la natura dell'attività principale, o delle attività principali, esercitate da ciascuna entità appartenente al gruppo.

Per ogni riga possono essere contrassegnate una o più caselle, a seconda delle attività da indicare.

Qualora venga selezionata la colonna contraddistinta da "Altro", relativa ad attività non altrimenti classificabili, dovrà essere precisata in Tabella 3 la natura dell'attività esercitata.

### **3.3 Tabella 3 - "Informazioni supplementari"**

La Tabella 3 del modello di CbCR denominata "Informazioni supplementari" deve riportare oltre alla denominazione del gruppo e il periodo di imposta interessato, ogni ulteriore informazione o spiegazione sintetica che si ritenga necessaria o che possa agevolare la comprensione delle informazioni obbligatorie fornite nella CbCR.

In aggiunta a quanto sopra, dovranno essere riportate le informazioni espressamente richieste dalle presenti istruzioni come indicato nei punti precedenti, ovvero in base a quanto previsto nelle "Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting BEPS ACT/ON 13" emanate dall'OCSE e nei relativi aggiornamenti.

7

Linee operative in materia di rendicontazione Paese per Paese

-Istruzioni da parte dell'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino-

## **4. RIEPILOGO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRINCIPALI FASI OPERATIVE PREVISTE SU BASE ANNUALE CONNESSE ALLA RENDICONTAZIONE PAESE PER PAESE CbCR**

A scopo esemplificativo si riportano gli adempimenti richiesti in merito a quanto in oggetto, con

riferimento ad un dato periodo di rendicontazione.

*4.1 Invio delle "notificazioni", come previsto dall'articolo 4 del Decreto Delegato, da trasmettere all'Ufficio Tributario, da parte degli operatori economici che si qualificano come entità appartenenti a*

*gruppi di imprese multinazionali*

Entro il termine di presentazione del modello IGR-P (attualmente corrispondente al 30 giugno

dell'anno successivo al periodo di imposta interessato), relativo al periodo di imposta di rendicontazione, le entità residenti ai fini fiscali nella Repubblica di San Marino che risultino appartenenti a gruppi di imprese multinazionali, qualora dal relativo bilancio consolidato per il periodo di imposta precedente a quello di riferimento risulti un totale di ricavi non inferiore a 750 milioni di Euro, devono notificare quanto segue all'Ufficio Tributario avvalendosi dell'apposito modulo presente nel "Quadro FU della dichiarazione dei redditi:

A) nel caso di entità tenute alla rendicontazione in quanto controllanti capogruppo, o entità designata o supplente della controllante capogruppo, ovvero tenuta a tale obbligo ai sensi





dell'articolo 3, comma 2 del Decreto Delegato: la propria qualifica di entità tenuta alla rendicontazione;

B) nel caso di entità appartenente ad un gruppo multinazionale, diversa da quelle di cui ai casi sub A e pertanto non tenuta alla rendicontazione: l'identità e la residenza fiscale dell'entità che riveste la qualifica di controllante capogruppo e di quella, se diversa, che è tenuta alla presentazione della CbCR.

*4.2 Presentazione della "rendicontazione Paese per Paese" CbCR, secondo l'articolo 6 del Decreto Delegato, da trasmettere nei casi di sussistenza del relativo obbligo all'Ufficio Tributario.*

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di rendicontazione, l'entità tenuta alla rendicontazione deve trasmettere, all'Ufficio Tributario, i dati relativi alla CbCR, secondo quanto riportato nelle Tabelle 1, 2 e 3 riportate nell' Allegato A al Decreto Delegato. La presentazione dovrà avvenire secondo le modalità indicate al paragrafo 2.7 delle presenti

Linee operative.

L'Ufficio Tributario trasmette all'Autorità Competente CL.O. le informazioni ricevute entro e non

oltre la fine del mese di febbraio del secondo anno successivo al periodo di rendicontazione, in tempo utile per la trasmissione di cui al paragrafo seguente.

*4.3 Svolgimento dello "Scambio di informazioni", ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Delegato, tra le giurisdizioni fiscali coinvolte*

A tal fine è previsto che lo scambio automatico di informazioni, in merito alle CbCR avvenga nei

confronti di ogni altra giurisdizione con la quale è in vigore un accordo qualificante, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o), del Decreto Delegato, a cura dell'Autorità Competente CL.O.

Tale attività dovrà avvenire:

entro il 31 marzo del secondo anno successivo al periodo di rendicontazione;

entro il 30 giugno 2021, solamente per il primo periodo di applicazione della norma (2019).

Il CLO. procede allo scambio delle informazioni con le altre giurisdizioni fiscali relativamente a tutte le entità appartenenti a gruppi di imprese multinazionali, che siano residenti o che abbiano una stabile organizzazione nella relativa giurisdizione.

**ESEMPI**

Considerando che il Decreto Delegato avrà efficacia a far data dallo gennaio 2019, possono aversi i seguenti due casi. (omissis)

8

Linee operative in materia di rendicontazione Paese per Paese

-Istruzioni da parte dell'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino-

CASO 1- Primo periodo di rendicontazione: 2019

Nel corso del 2019 (primo periodo oggetto di applicazione) il gruppo multinazionale di imprese facente capo alla controllante X (avente almeno una entità residente nella Repubblica di San Marino, ad

esempio la società controllata Y) constatata che nell'esercizio precedente 2018 ha superato la soglia di ricavi complessivi prevista secondo la normativa applicabile nel paese della





controllante capogruppo, corrispondente a 750 milioni di Euro, o altro valore corrispondente previsto.

Pertanto, il gruppo X è tenuto a presentare la CbCR con riferimento al 2019 nel paese di residenza della controllante capogruppo.

Conseguentemente:

entro il 30 giugno 2020, la società Y, controllata, deve trasmettere la propria notificazione all'Ufficio Tributario, secondo le modalità previste, al fine di comunicare, in virtù dell'appartenenza al gruppo multinazionale, i dati della controllante capogruppo e dell'altra entità, qualora differente, che presenterà la **rendicontazione**;

entro il 31 dicembre 2020, la controllante capogruppo comunica i dati richiesti alla rispettiva giurisdizione fiscale di competenza. Per completezza si evidenzia che qualora la controllante capogruppo, pur in presenza di un volume di ricavi superiore alla soglia, non vi sia tenuta per altri motivi, o non vi sia un adeguato accordo per lo scambio dei dati tra le due giurisdizioni coinvolte (San Marino e il Paese estero di X), o vi sia una inadempienza sistemica della relativa giurisdizione fiscale, l'obbligo graverebbe sulla società controllata residente Y, salvo sia stata nominata una società supplente o una società designata, alle condizioni previste dall'articolo 3, commi 2 e seguenti, del Decreto Delegato;

entro 30 giugno 2021, il C.L.O. invierà alle rispettive giurisdizioni estere le CbCR ricevute dall'Ufficio Tributario di San Marino (predisposte dalle rispettive entità obbligate residenti), ricevendo a sua volta,

nell'esempio, quella presentata dalla controllante capogruppo estera del gruppo X alla relativa giurisdizione fiscale di appartenenza.

9

Linee operative in materia di rendicontazione Paese per Paese

- Istruzioni da parte dell'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino-

CASO 2 - Dal secondo periodo di rendicontazione: dal 2020

Nel corso del 2020 il gruppo multinazionale di cui al caso 1 verifica di aver superato per la prima volta nel 2019 la soglia di ricavi di riferimento. Pertanto lo stesso constata che è tenuto a presentare la rendicontazione per il periodo 2020.

Conseguentemente:

entro il 30 giugno 2021, ogni entità appartenente al gruppo residente a San Marino deve trasmettere la propria notificazione di sussistenza dell'obbligo CbCR, analogamente a quanto sopra previsto;

entro il 31 dicembre 2021, dovrà essere trasmessa la CbCR da parte della controllante capogruppo X alla rispettiva giurisdizione fiscale di appartenenza (come sopra indicato);

entro il 31 marzo 2022, il C.L.O. invierà le CbCR ricevute dall'Ufficio Tributario di San Marino (predisposte dalle entità obbligate residenti) alle corrispondenti Autorità estere, ricevendo a sua volta quella presentata, nell'esempio, dalla controllante capogruppo estera del gruppo X alla rispettiva giurisdizione fiscale di appartenenza.

Nei casi 1 e 2, si precisa che qualora la società X, operante in qualità di controllante capogruppo, sia residente fiscalmente a San Marino, la stessa dovrà procedere, oltre alla notificazione dell'obbligo CbCR all'Ufficio Tributario mediante l'apposito quadro in dichiarazione dei redditi, anche alla presentazione della rendicontazione vera e propria secondo le modalità e nei termini sopra indicati. A seguire, il C.L.O. provvederà alla





trasmissione alle competenti autorità estere di tali informazioni entro le rispettive scadenze come sopra indicato.

Circolare Prot.

**Oggetto: sostituzione circolare prot.9906/2021 - art. 75 Legge 23 dicembre 2020 n.223, recante disposizioni applicative per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari.**

“A seguito di richieste di delucidazioni pervenute dai contribuenti, abbiamo integrato la circolare prot.9906 del 26 u.s. che, pertanto, viene sostituita dalla presente.

### **SOGGETTI INTERESSATI**

Si porta a conoscenza di tutti i **contribuenti interessati** (persone fisiche, residenti e non) che hanno percepito o potrebbero percepire redditi diversi di natura finanziaria (di cui all'art.41 della Legge n.166/2013), che il **30 aprile 2021** scade il termine per il pagamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta generale sul reddito sulle rideterminazioni dei valori d'acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari detenuti.

Sono escluse dal provvedimento in oggetto le persone fisiche titolari/contitolari di impresa in regime di contabilità ordinaria.

La predetta rideterminazione è una **facoltà del contribuente**, di cui egli può avvalersi per “rivalutare” ossia “aggiornare” al 31/12/2020 il valore degli strumenti finanziari posseduti alla data del 1° gennaio 2021, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito del 2%, ai fini della determinazione delle relative plusvalenze o minusvalenze in caso di cessione di detti strumenti.

Anche i **soggetti/persone fisiche non residenti**, ai sensi dell'art.5 della Legge n.166/2013, possono avvalersi di tale facoltà, limitatamente ai redditi imponibili in San Marino, ossia relativi a titoli domestici o partecipazioni, quote o azioni di società ed enti sammarinesi, fatta salva l'ulteriore applicazione delle norme convenzionali.

### **OGGETTO DI RIVALUTAZIONE**

Il provvedimento riguarda :

le azioni e ogni altra partecipazione al capitale di società ed enti assimilati, i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'allegato 2 della Legge n.165/2005 (L.I.S.F.) e successive modifiche ed integrazioni.

Le polizze assicurative pertanto sono escluse.

Rientrano nel provvedimento gli strumenti finanziari, come sopra elencati, posseduti dal contribuente alla data del **1° gennaio 2021**, anche se ceduti successivamente.

### **MODALITA' DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO**

Qualora il contribuente si avvalga della facoltà in oggetto dovrà pagare l'imposta sostitutiva **entro il 30/04/2021**, previa auto-liquidazione: o con il supporto di Compilanti Professionali o richiedendo all'Ufficio Tributario (0549/885451) il rilascio dell'apposito cedolino di versamento.





Tale funzione, qualora non intervenga un intermediario finanziario sammarinese, sarà disponibile nel portale della Pubblica Amministrazione ([www.gov.sm](http://www.gov.sm)) - Servizi Online - richiedendo il servizio: Tribweb - menù “Dirette” – Imposta Sostitutiva su Strumenti Finanziari;

il compilante dovrà registrare il relativo documento di debito, dal quale si potrà stampare il cedolino di pagamento.

Se gli strumenti finanziari in trattazione sono detenuti per il tramite di intermediari finanziari sammarinesi, l'imposta dovrà essere versata da detti intermediari che agiranno quali sostituti d'imposta, previa messa a disposizione dei relativi fondi da parte del soggetto obbligato.

L'inserimento della ritenuta sarà disponibile in Tribweb - menù “Dirette” – sezione “Inserimento ritenute IGR-O/Imposta Allegati”.

Gli intermediari finanziari che eseguono i versamenti in qualità di sostituti d'imposta per conto del contribuente, non possono avvalersi della facoltà di compensazione con eventuali crediti d'imposta, compresi quelli derivanti dai provvedimenti normativi sulla tutela del risparmio.

Il versamento dell'imposta dovrà essere eseguito utilizzando gli appositi cedolini stampati dall'applicativo informatico, con la seguenti aree e causali:

**Ente 080: Eccellentissima Camera**

**Causale 835: Imposta sostitutiva IGR art. 75 L. n. 223/2020.**

**Area 001: Imposta Generale sui Redditi.**

### **CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA**

Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di rivalutazione in oggetto, deve versare **l'imposta sostitutiva del 2%** sulla variazione intervenuta tra il costo storico d'acquisto e il valore al 31/12/2020. Quest'ultimo va rideterminato come segue:

a) per le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari, diritti non negoziati nei mercati regolamentati posseduti alla data dell'1/01/2021: il contribuente può assumere il valore – alla data del 31/12/2020 – della frazione del patrimonio netto della società od ente, determinato sulla base dell'ultimo bilancio approvato anteriormente al 31/12/2020, ossia del bilancio 2019. In alternativa il contribuente, in luogo della frazione del patrimonio netto della società o ente, può rideterminare il valore di mercato alla data del 31/12/2020 sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché da soggetti presenti nel registro dei revisori contabili; si ricorda che il valore peritato deve riferirsi all'intero patrimonio sociale e deve rappresentare il valore di mercato alla data del 31/12/2020;

b) per le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari, diritti negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data dell'1/01/2021: il contribuente può assumere l'ultimo prezzo di mercato disponibile del 2020.

Per costo storico o valore d'acquisto si intende il costo storico aumentato dei versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale, della rinuncia di crediti da parte dei soci, al netto di eventuali somme o di beni ricevuti a titolo di ripartizione di riserve di capitali.

Qualora il costo storico o il valore di acquisto originario non sia chiaro, determinabile o ricostruibile con precisione e certezza (e quindi il costo non sia poi documentabile





all'Amministrazione Finanziaria) o addirittura sia assente (es. successioni, donazioni ecc.), il contribuente che intende avvalersi della facoltà della rivalutazione deve versare l'imposta sostitutiva del 2% sull'intero valore rivalutato.

Di seguito alcuni esempi:

azione quotata in borsa posseduta dal contribuente all'1/01/2021:

valore d'acquisto originario: € 100, rivalutazione al 31/12/2020: € 120, valore dato dall'ultimo prezzo disponibile al 31/12/2020 sul mercato di riferimento, maggior valore: € 120 - € 100 = € 20 sul quale si applica l'aliquota d'imposta sostitutiva del 2%, imposta da versare: € 20 x 2% = € 0,4;

quota/partecipazione al capitale sociale di ente o società non quotata:

valore d'acquisto o costo storico quota: € 100, valore rivalutato al 31/12/2020: € 150 (si ricorda che la quota può essere rivalutata o sulla base di una perizia giurata di stima del valore di mercato al 31/12/2020 o prendendo la corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dal bilancio approvato relativo all'esercizio 2019), maggior valore: € 150 - € 100 = € 50, sul quale si applica l'aliquota d'imposta del 2% di partecipazione capitale sociale ente società non quotata:

valore iniziale d'acquisto: non certo, non determinabile o addirittura assente (es. successione o altri motivi), valore rivalutato al 31/12/2020: € 150 (determinato scegliendo uno dei due metodi di rivalutazione previsti sopra indicati);

se il contribuente intende avvalersi della facoltà di rivalutazione pagherà in questo caso il 2% sull'intero valore al 31/12/2020 ossia il 2% su € 150.

### **PROSPETTI DA PRESENTARE CON LA DICHIARAZIONE IGR 2021**

**Il contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021 deve allegare un prospetto** – redatto in forma libera – riepilogativo delle rivalutazioni eseguite, distinguendo e raggruppando per categoria di strumenti finanziari detenuti, specificando quale criterio di rivalutazione è stato adottato (frazione del patrimonio netto o perizia di stima giurata) ed allegando copia del relativo versamento dell'imposta sostitutiva versata.

La relativa documentazione di supporto (es. perizia giurata, bilanci di riferimento, prospetti forniti dagli intermediari finanziari, ecc.) dovrà essere esibita, su richiesta dell'Ufficio Tributario, in fase di controllo ed accertamento e va conservata per la durata prevista per i termini ordinari di conservazione della documentazione fiscale, che decorreranno a partire dal momento della realizzazione della plusvalenza determinata dalla cessione, in modo da poter dimostrare che l'imposta sostitutiva derivante dal riallineamento dei valori è stata assolta.”



## INDICE

Circolare applicativa del 30 settembre 2022 prot. N. 92238/2022	14	Circ. Prot.49584/2023/DIRC .....	15; 42
ALLEGATO : DAPEF /IRAFE .....	31	Circ. Prot.n. 48444/2024/DIRC.....	6
Allegato: CBC .....	46	Circolare n.4/2021 Prot. n.00069834/2021 .....	31
Allegato: IGR.....	6	Circolare n.5/2021 Prot. n.130982/2021.....	36
Circ. Prot. 32827/2024/DIRC.....	7	Circolari Esplicative in applicazione al DTA Italia	4
Circ. Prot. n. 30952/2014.....	29	Circolari relative ad interpretazioni rilevanti	
Circ. Prot. N.112435/2020 .....	46	DAPEF/IRAFE .....	2
Circ. Prot. N.61702/2022 .....	40; 44	Circolari relative alle novità in materia di IGR....	1
Circ. Prot.28907/2022/DIRC.....	21	Prot. n. 70365/2022 Circolare n 1/2022 .....	41
		Prot.33464/2023/DIRC.....	42

